Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1897 — Roma — Venerdì 15 Gennaio — Numero 11

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani*	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi.	AMMINISTRAZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» » a domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii. . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35**.*
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Camera dei Deputati: *Avviso di concorso* — **Leggi e decreti: R. decreto** *n. 577 che approva il Regolamento per prevenire gli abbordi in mare* — **R. decreto** *n. 580 che autorizza i Cancellieri giudiziari ad essere distributori secondarii della marca da bollo a tassa fissa da Lire 3* — **R. decreto** *n. 3 riflettente un prelevamento di somma da portarsi in aumento al fondo residuo di alcuni capitoli del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici (esercizio 1895-96) per provvedere a spese relative alla costruzione di ferrovie complementari* — **R. decreto** *n. 4 che stabilisce la somma da pagarsi al Tesoro dello Stato per contrarre l'arruolamento volontario di un anno nel R. Esercito per l'anno 1897* — **Ministero del Tesoro** - Direzione Generale del Debito Pubblico: *Rettifiche d'intestazione — Avviso per smarrimento di ricevuta* — **Ministero della Guerra:** *Disposizioni fatte nel personale dipendente* — **Concorsi.**

PARTE NON UFFICIALE

Senato del Regno: *Seduta del 14 gennaio 1897* — **Diario Estero** — **Notizie varie** — *Telegrammi dell'*Agenzia Stefani — **Bollettino meteorico** — *Listino ufficiale della Borsa di Roma* — *Inserzioni.*

In foglio di supplemento:

Ministero della Guerra: *Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie costituenti le forze dello Stato al 1° gennaio 1897* — *Continuazione degli* **Elenchi** *annessi al R. decreto n. 552 pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *del 31 dicembre 1896, n. 308, riflettente l'accertamento delle rendite per i beni ecclesiastici devoluti al Demanio* — **Concorsi.**

PARTE UFFICIALE

CAMERA DEI DEPUTATI

AVVISO DI CONCORSO

A termini della deliberazione del Consiglio di Presidenza del 1° gennaio 1897 è aperto il concorso per titoli ad un posto di allievo-stenografo.

I concorrenti dovranno presentare, insieme alla dimanda, i seguenti documenti:

a) Fede di nascita comprovante la cittadinanza italiana e l'età non maggiore di 30 anni;

b) Certificato di aver soddisfatto agli obblighi di leva;

c) Certificato di penalità di data non anteriore di un mese;

d) Laurea in legge o in lettere, o diploma di un istituto superiore di scienze o di lettere;

e) Attestato di conoscere la stenografia (sistema Taylor-Delpino).

La conoscenza di lingue straniere e la calligrafia saranno titoli di preferenza.

I concorrenti dovranno subire un esame pratico per dimostrare la loro capacità nella stenografia.

L'allievo-stenografo eletto non avrà diritto a stipendio finchè non si verifichi, nella pianta organica, la vacanza di un posto di stenografo, col grado di vice segretario di 2ª classe e con lo stipendio minimo di L. 2000 e massimo di L. 3000 da raggiungersi per quinquenni.

Le dimande dovranno essere rivolte alla Presidenza della Camera (Direzione Questura) non più tardi del 15 febbraio p. v.

Roma, 5 gennaio 1897.

Il Direttore Capo Divisione
dell'Ufficio di revisione e stenografia
L. RAVANI.

N. B. I signori Direttori di giornali sono pregati di dare pubblicità a tale avviso di concorso. 3

LEGGI E DECRETI

Il Numero **577** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 635 del regolamento per l'esecuzione del testo unico del codice per la marina mercantile approvato con Regio decreto 20 novembre 1879 n. 5166 (serie 2ª);

Visto il Regio decreto 4 aprile 1880 n. 5390 (serie 2ª), che stabiliva le norme per evitare gli ab-

bordi in mare, e gli altri Regi decreti 6 luglio e 19 settembre 1884 n. 2523 e 2701, (serie 3ª), che lo modificavano;

Sentito il Consiglio Superiore di Marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il regolamento quì annesso che stabilisce le norme per evitare gli abbordi in mare, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della Marina, è approvato e sarà posto in vigore per la marina nazionale militare e mercantile a datare dal 1° luglio 1897.

Art. 2.

Il regolamento che stabiliva le norme per evitare gli abbordi in mare, approvato con Regio decreto 4 aprile 1880 n. 5390 (serie 2ª), modificato con gli altri Regi decreti 6 luglio e 19 settembre 1884 n. 2523 e 2701 (serie 3ª), sarà con la stessa data abrogato, fatta eccezione però per l'art. 10, che concerne i fanali da portarsi dai bastimenti e battelli adibiti alla pesca, il quale articolo rimarrà transitoriamente in vigore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1896.

UMBERTO.

B. BRIN.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

Regolamento per prevenire gli abbordi in mare

Avvertenze preliminari

Le seguenti regole dovranno essere osservate da tutti i bastimenti in alto mare ed in tutte le acque, con esso comunicanti, navigabili dai bastimenti di mare.

Nelle regole seguenti qualunque piroscafo che navighi con le sole vele, e non a vapore, deve essere considerato quale bastimento a vela, e qualunque bastimento che navighi a vapore, faccia uso o no delle vele, deve essere considerato quale piroscafo.

La denominazione « piroscafo » comprende qualsiasi bastimento mosso da macchina.

Un bastimento si considera « in cammino » per gli effetti di questo regolamento, quando non è all'àncora, ormeggiato a terra o incagliato.

Regole riguardanti i fanali, ecc.

La parola « visibile » quando in queste regole è applicata a fanali dovrà intendersi significare « visibile in una notte oscura con atmosfera chiara ».

Art. 1.

Le norme concernenti i fanali saranno osservate in tutti i tempi dal tramonto al sorgere del sole e in questo intervallo di tempo non si potrà mostrare alcun altro fanale che possa confondersi con quelli prescritti.

Art. 2.

Un piroscafo in cammino deve portare:

a) sull'albero di trinchetto, o dinanzi al medesimo, o, se è privo dell'albero di trinchetto, nella parte prodiera del bastimento; ad un'altezza al di sopra dello scafo non minore di 6 metri, o, se la larghezza del bastimento eccede i 6 metri, ad una altezza sul bordo non minore di tale larghezza, ma in nessun caso maggiore di 12 metri, un fanale a luce bianca, ben risplendente, costruito in modo da illuminare senza interruzione un arco d'orizzonte di 20 rombi di bussola, e fissato in modo da proiettare la sua luce per dieci rombi da ciascun lato del bastimento, cioè dalla prora fino a due rombi a poppavia del traverso da ciascun lato. L'intensità della luce sarà tale da rendere il fanale visibile ad una distanza di 5 miglia almeno;

b) al lato dritto un fanale verde costruito in modo da illuminare senza interruzione un arco d'orizzonte di 10 rombi di bussola, e fissato in guisa da proiettare la sua luce da prora dritto fino a due rombi a poppavia del traverso sulla dritta e di tale intensità da essere visibile almeno alla distanza di due miglia;

c) al lato sinistro un fanale rosso costruito in modo da illuminare senza interruzione un arco d'orizzonte di 10 rombi di bussola, e fissato in guisa da proiettare la sua luce da prora dritto fino a due rombi a poppavia del traverso sulla sinistra e di tale intensità da essere visibile almeno alla distanza di due miglia;

d) i suddetti fanali laterali, rosso e verde, saranno provveduti ciascuno dal lato interno del bastimento di un offuscatore che si prolunghi almeno 91 centimetri a proravia del fanale, in modo da impedire che questo possa essere veduto dall'altra parte della prora;

e) un piroscafo in cammino può portare un secondo fanale bianco, di costruzione simile a quello descritto nel paragrafo *a*). Questi due fanali saranno disposti nel piano longitudinale in modo che uno sia almeno m. 4,50 più alto dell'altro ed in tale posizione fra di loro che il più basso si trovi a proravia del più alto. La distanza verticale fra questi due fanali dovrà essere minore della orizzontale.

Art. 3.

Un piroscafo quando rimorchia un altro bastimento dovrà portare, oltre ai fanali laterali, due fanali a luce bianca ben risplendenti, disposti in linea verticale uno al di sopra dell'altro ad una distanza fra loro non minore di m. 1,83, e quando rimorchia più di un bastimento porterà un terzo fanale bianco, ben risplendente, a m. 1,83 al di sopra o al di sotto degli altri due se la lunghezza del rimorchio, misurata dalla poppa del rimorchiatore alla poppa dell'ultimo bastimento rimorchiato, ecceda 183 metri.

Ciascuno di questi fanali dovrà essere della stessa struttura ed intensità e tenuto nella stessa posizione del fanale a luce bianca indicato nell'art. 2 *a*), eccetto che il fanale addizionale potrà essere portato ad un'altezza non minore di m. 4,23 sopra lo scafo.

Il rimorchiatore potrà portare un piccolo fanale bianco a poppavia del fumaiuolo o dell'albero poppiero da servire di guida al bastimento rimorchiato, ma questo fanale non dovrà essere visibile a proravia del traverso del rimorchiatore.

Art. 4.

a) Un bastimento che per una circostanza qualunque non può governare dovrà portare alla stessa altezza del fanale bianco indicato nell'art. 2 *a*), nel punto in cui possano essere meglio veduti, e, se trattisi di un piroscafo, in luogo di questo fanale, due fanali rossi, disposti in linea verticale uno al di sopra dell'altro, ad una distanza fra di loro non minore di m. 1,83, e di tale intensità di luce da esser visibili da qualunque punto dell'orizzonte ad una distanza di due miglia almeno; e, durante il giorno, dovrà portare, disposti in linea verticale, uno al di sopra dell'altro ad una distanza fra di loro di m. 1,83 almeno ed in quel punto in cui siano meglio visibili, due palloni od oggetti

approssimativamente rotondi, neri, del diametro di m. 0,61 ciascuno.

b) Un bastimento occupato a distendere o a ricuperare un cavo telegrafico dovrà portare nella stessa posizione del fanale bianco indicato nell'art. 2 *a*), e, se trattisi di un piroscafo, in luogo di tale fanale, tre fanali disposti in linea verticale uno al di sopra dell'altro ad una distanza tra loro non minore di metri 1,83. Il fanale superiore e l'inferiore saranno rossi, quello di mezzo bianco, e tutti dovranno avere tale intensità di luce da essere visibili da ogni punto dell'orizzonte ad una distanza di due miglia.

Durante il giorno esso porterà disposti in linea verticale, uno al di sopra dell'altro, e distanti fra loro non meno di m. 1,83, nel punto in cui possano essere meglio veduti, tre segnali ciascuno del diametro di m. 0,61 almeno, dei quali il superiore e l'inferiore saranno di forma globulare e di colore rosso, e quello di mezzo di forma romboidale e di colore bianco.

c) I bastimenti, dei quali tratta il presente articolo, quando sono fermi, non porteranno i fanali laterali, ma dovranno averli quando sono in cammino.

d) I fanali e i segnali prescritti da questo articolo dovranno essere considerati dagli altri bastimenti come segnali indicanti che il bastimento che li tiene alzati non governa e non può quindi manovrare per evitarli.

Questi segnali non sono segnali dei bastimenti in pericolo che domandano soccorso: questi ultimi segnali sono indicati nell'art. 31.

Art. 5.

Un bastimento a vela in cammino e qualunque bastimento rimorchiato porterà gli stessi fanali prescritti con l'art. 2 per i piroscafi in cammino, ad eccezione del fanale bianco ivi indicato, che essi non dovranno mai portare.

Art. 6.

Ogni qualvolta i fanali laterali, rosso e verde, non possano essere fissati a posto, come avviene per i piccoli bastimenti in cammino con tempo cattivo, questi fanali dovranno essere tenuti sotto mano accesi e pronti ad essere adoperati e nello avvicinarsi ad altri bastimenti o nell'essere da essi avvicinati, dovranno essere mostrati dal corrispondente lato abbastanza in tempo per prevenire una collisione ed in modo che riescano visibili quanto più sia possibile, e che il fanale verde non sia veduto dal lato sinistro, nè il rosso dal dritto, nè, se è possibile, a più di due rombi a poppavia del traverso dal lato rispettivo.

Per rendere l'uso di questi fanali portatili più sicuro e più facile, essi saranno dipinti esternamente con il colore della rispettiva luce e forniti di acconcio offuscatore.

Art. 7.

I piroscafi di portata inferiore alle 40 tonnellate ed i bastimenti sotto vela o remi di portata inferiore alle 20 tonnellate (stazza lorda) rispettivamente e le barche a remi quando sono in cammino non hanno l'obbligo di portare i fanali indicati nell'art. 2 *a*), *b*) e *c*): ma se non li portano, devono essere provveduti dei seguenti fanali:

1. I piroscafi di portata inferiore a 40 tonnellate porteranno:

a) Nella parte prodiera, ovvero sopra o dinanzi al fumaiuolo, dove possa meglio essere veduto, e ad un'altezza sopra il bordo non minore di m. 2,74 un fanale a luce bianca, ben risplendente, costrutto e fissato siccome è prescritto dall'art. 2 *a*), e di tale intensità da essere visibile alla distanza di due miglia almeno;

b) I fanali laterali verde e rosso, costrutti e fissati siccome è prescritto dall'art. 2 *b*) e *c*), e di tale intensità di luce da essere visibili alla distanza di un miglio almeno, ovvero una lanterna a luci combinate che proietti una luce verde ed una rossa da prua dritto fino a due rombi a poppavia del traverso dai lati rispettivi. Questa lanterna sarà portata a non meno di m. 0,91 al di sotto del fanale bianco.

2. Le piccole barche a vapore, come quelle portate dai bastimenti, possono portare il fanale a luce bianca ad un'altezza sul bordo minore di m. 2,74, ma esso dovrà essere collocato al di sopra della lanterna a luci combinate indicate nel paragrafo 1 *b*).

3. I bastimenti sotto vela o a remi, di portata inferiore a 20 tonnellate, dovranno tener pronto sotto mano un fanale con vetro verde da un lato e rosso dall'altro, che nello avvicinarsi ad altri bastimenti o nello esserne avvicinati, dovrà essere mostrato abbastanza in tempo per prevenire collisioni in modo che la luce verde non sia veduta dal lato sinistro, nè la rossa dal dritto.

4. Le barche a remi, sia che navighino coi remi o sotto vela, dovranno tener pronto sotto mano un fanale a luce bianca che sarà mostrato temporaneamente ed in tempo utile per evitare collisioni.

I bastimenti ai quali si riferisce quest'articolo non saranno obbligati a portare i fanali prescritti dagli articoli 4 *a*) e 11 ultimo paragrafo.

Art. 8.

I bastimenti piloti quando attendono al loro ufficio nei paraggi loro assegnati non porteranno i fanali prescritti per gli altri bastimenti, ma terranno un fanale a luce bianca in testa d'albero, visibile da tutti i punti dell'orizzonte, e mostreranno inoltre uno o più fanali a lampi a brevi intervalli, giammai maggiori di 15 minuti.

Al prossimo avvicinarsi di altri bastimenti o ad altri bastimenti essi dovranno avere i loro fanali laterali accesi e pronti e li mostreranno a brevi intervalli per indicare la direzione della loro rotta, ma la luce verde non dovrà essere visibile dal lato sinistro, nè la luce rossa dal lato dritto.

Un bastimento pilota della classe di quelli che sono obbligati ad accostare lungo il bordo delle navi per dar loro il pilota può mostrare il fanale a luce bianca invece di tenerlo alzato in testa d'albero e può invece dei fanali colorati sopra indicati tener pronto sotto mano un fanale con vetro verde da un lato e rosso dall'altro per usarlo siccome è più sopra prescritto.

Quando i bastimenti piloti non attendono al loro ufficio nei paraggi di loro pertinenza dovranno portare gli stessi fanali degli altri bastimenti del loro tonnellaggio.

Art. 9.

(*Questo articolo riguarda le prescrizioni per i fanali ed i segnali da usarsi dai bastimenti e battelli adibiti alla pesca, pei quali provvisoriamente rimane in vigore l'art. 10 del regolamento approvato col Regio decreto 4 aprile 1880, numero 5390, serie 2*[a]).

Art. 10.

Un bastimento che sta per essere raggiunto da un altro mostrerà a quest'ultimo dal coronamento di poppa un fanale a luce bianca, od un fanale a lampi.

Questa luce bianca può essere fissata e portata in un fanale ma in tal caso esso deve essere costruito, sistemato e munito di offuscatori in modo da irradiare una luce non interrotta sopra un arco dell'orizzonte di 12 rombi di bussola, cioè di 6 rombi da poppa dritto per ogni lato del bastimento, e visibile alla distanza di un miglio almeno.

Questo fanale dovrà essere collocato quanto più approssimativamente sia possibile allo stesso livello dei fanali laterali.

Art. 11.

Un bastimento lungo meno di m. 45,72 quando è all'àncora dovrà tenere verso prora, dove possa essere meglio veduto, ma ad un'altezza sul bordo non maggiore di m. 6,10 un fanale a luce bianca costruito in modo da irradiare una luce chiara, uniforme e non interrotta, visibile tutto intorno alla distanza di un miglio almeno.

Un bastimento lungo m. 45,72 o più, quando è ancorato, dovrà tenere verso prora ad un'altezza sul bordo non minore di m. 6,10, nè maggiore di m. 12,19, il fanale suddetto, ed un altro fanale

simile a poppa, o vicino alla poppa, e ad un'altezza tale da trovarsi non meno di m. 4,57 più basso di quello prodiero.

Per lunghezza di un bastimento si considera quella risultante dall'atto di nazionalità.

Un bastimento incagliato in un canale o presso ad un canale navigabile dovrà portare il fanale od i fanali sopra accennati e i due fanali rossi prescritti dall'art. 4 *a*).

Art. 12.

Ogni bastimento può, se sia necessario allo scopo di richiamare l'attenzione, in aggiunta ai fanali che è obbligato a portare in base a queste norme, mostrare un fanale a lampi o far uso di segnali detonanti che non possano essere confusi con i segnali di pericolo.

Art. 13.

Queste regole non dovranno per nulla impedire la osservanza di regolamenti speciali fatti dal Governo di una nazione qualsiasi relativamente all'aggiunta di altri fanali di posizione o da segnali per due o più bastimenti da guerra, o per bastimenti che navigano in convoglio, od all'uso di segnali di ricognizione adottati da armatori, i quali siano stati autorizzati dai rispettivi governi e debitamente registrati e pubblicati.

Art. 14.

Un piroscafo che navighi con le sole vele, ma con il fumaiuolo alzato, deve portare di giorno a prua, nel punto in cui possa meglio essere veduto, un pallone nero od un segnale nero del diametro di m. 0,61.

Segnali acustici per la nebbia, ecc.

—

Art. 15.

Tutti i segnali prescritti da questo articolo per i bastimenti in cammino saranno fatti:

1. — Dai piroscafi: con fischio o sirena;

2. — Dai velieri e dai bastimenti rimorchiati: con il corno da nebbia.

Le parole « squillo prolungato » usate in questo articolo dovranno intendersi significare uno squillo della durata da 4 a 6 secondi.

Ogni piroscafo dovrà essere provveduto: di un buon fischio o di una buona sirena, suonati col vapore o con altro surrogato del vapore, situato in guisa che il suono non possa essere intercettato da alcun impedimento; di un potente corno da nebbia da suonarsi con mezzi meccanici, ed in oltre di una buona campana. (In tutti i casi nei quali questo regolamento prescrive l'uso di una campana potrà essere sostituito un tamburro sui bastimenti turchi o un gong (campana cinese) a bordo dei piccoli bastimenti dove tali strumenti sono usati). Un bastimento a vela di 20 tonnellate di stazza lorda o più dovrà essere provveduto di un simile corno da nebbia e di una campana.

In tempo di nebbia, di foschia, di nevicate o di forti temporali d'acqua, tanto di giorno quanto di notte, i mezzi di segnalazione descritti in questo articolo, dovranno essere adoperati nel modo seguente, cioè:

a) Un piroscafo che ha dell'abbrivo farà sentire ad intervalli non maggiori di 2 minuti uno squillo prolungato;

b) Un piroscafo in navigazione, ma con macchina ferma e senza abbrivo, farà sentire ad intervalli non maggiori di 2 minuti due squilli prolungati, con un intervallo fra loro di circa 1 secondo;

c) Un bastimento a vela in cammino farà sentire, ad intervalli non maggiori di 1 minuto, uno squillo se naviga con mure a dritta, due squilli di seguito, se con mure a sinistra, e tre squilli di seguito se naviga con vento largo o in poppa;

d) Un bastimento all'àncora suonerà rapidamente la campana per circa 5 secondi ad intervalli non maggiori di 1 minuto;

e) Un bastimento che rimorchia, o che è occupato a distendere o ricuperare un cavo telegrafico, o che è in cammino, ma senza che gli sia possibile di evitare un bastimento che si avvicina perchè non può governare o manovrare come prescrivono queste regole, dovrà, invece dei segnali prescritti da questo articolo (lett. *a* o *c*), far sentire ad intervalli non maggiori di due minuti tre squilli di seguito, cioè: uno squillo prolungato seguito da due di breve durata.

Un bastimento rimorchiato potrà fare questi segnali, ma non dovrà però farne altri.

I bastimenti a vela e le barche minori di 20 tonnellate lorde non saranno obbligati a fare i segnali sopra accennati, ma se non li fanno dovranno far sentire ad intervalli non maggiori di 1 minuto qualche altro segnale acustico efficace.

Moderazione della velocità in tempo di nebbia ecc.

—

Art. 16.

Ogni bastimento dovrà in tempo di nebbia, di foschia, di nevicata o di forti burrasche d'acqua andare con velocità moderata, tenendo conto con molta cura delle circostanze e delle condizioni del momento.

Un piroscafo che ode, apparentemente a proravia del suo traverso, il segnale di nebbia di un bastimento, la cui posizione è incerta, dovrà, per quanto le circostanze del caso lo consentano, fermare la macchina, e quindi navigare con precauzione fino che il pericolo di collisione sia passato.

Norme per governare e manovrare. — Preliminari.
Rischio di collisione.

—

Il pericolo di collisione può, quando le circostanze lo permettano, essere accertato rilevando accuratamente e continuamente con la bussola il bastimento che si avvicina.

Se il rilevamento non cambia in modo apprezzabile, si deve ritenere che tale rischio esista.

Art. 17.

Quando due bastimenti a vela si stanno avvicinando tra loro in modo da implicare il rischio di abbordo, uno di essi dovrà manovrare per lasciare la via libera all'altro nel modo seguente, cioè:

a) Un bastimento che naviga con vento largo dovrà lasciar libera la rotta ad un altro che naviga stretto al vento;

b) Un bastimento che stringe il vento con mure a sinistra dovrà lasciar libera la rotta a quello che stringe il vento con mure a dritta;

c) Quando entrambi i bastimenti corrono a vento largo, con il vento da diverso lato, il bastimento che riceve il vento sulla sinistra dovrà lasciar libera la rotta all'altro;

d) Quando i due bastimenti corrono a vento largo, e con il vento dallo stesso lato, quello che si trova al vento lascierà libera la rotta a quello che è sottovento;

e) Un bastimento che naviga con vento in poppa lascierà libera la rotta all'altro.

Art. 18.

Quando due piroscafi si vanno incontro con rotte direttamente opposte, o quasi opposte, in modo da implicare pericolo di collisione, ciascuno di essi dovrà accostare a dritta in modo da poter passare a sinistra dell'altro.

Questo articolo si applica soltanto ai casi nei quali i bastimenti si muovano incontro con rotte direttamente opposte o quasi opposte, in modo da implicare pericolo di collisione, e non è applicabile a due bastimenti che continuando nella loro rotta possono passare liberi l'uno dall'altro.

I soli casi ai quali esso è applicabile sono quelli in cui ciascuno dei due bastimenti corre incontro all'altro dritto di prora, o quasi; in altri termini ai casi nei quali, di giorno, ciascun bastimento rileva gli alberi dell'altro nella stessa linea, o quasi, dei proprii: e di notte ciascun bastimento è situato in modo da scorgere entrambi i fanali laterali dell'altro.

Esso non applica, di giorno, nei casi in cui un bastimento ne vede un altro di prora che traversa la sua rotta, o, di notte,

nei casi in cui il fanale rosso dell'uno è opposto al fanale rosso dell'altro, ovvero quando il fanale verde dell'uno è opposto al fenale verde dell'altro, oppure quando uno scopre di prora il fanale rosso dell'altro, senza vedere il verde, ovvero il fanale verde senza vedere il rosso, ovvero quando si vedono i due fanali, rosso e verde, in qualunque altra direzione fuori che di prora.

Art. 19.

Quando due piroscafi fanno rotte che si incrociano in modo da implicare pericolo di collisione il bastimento che rileva l'altro sulla propria dritta dovrà lasciare ad esso libera la rotta.

Art. 20.

Quando un piroscafo ed un veliero navigano in direzioni tali da implicare rischio di collisione, il bastimento a vapore dovrà lasciar libera la rotta al bastimento a vela.

Art. 21.

Quando in base ad alcune delle norme del presente regolamento uno dei due bastimenti deve lasciare libera la rotta all'altro, quest'ultimo dovrà mantenere la propria rotta e la propria velocità.

Nota. — Quando in conseguenza di tempo caliginoso o per altre cause una nave si trovasse così vicino all'altra che non si potesse evitare l'abbordo con la sola manovra di quella che deve cedere il passo, in tale caso anche l'altra nave dovrà agire nel modo più adatto per evitare la collisione. (Vedi anche gli articoli 27 e 29).

Art. 22.

Ogni bastimento che in osservanza del presente regolamento deve lasciar libera la rotta ad un altro, dovrà, se le circostanze del caso lo consentano, evitare di passare di prora a quest'ultimo.

Art. 23.

Ogni piroscafo che in osservanza del presente regolamento deve lasciar libera la rotta ad un altro bastimento, dovrà nello avvicinarsi ad esso, se sia necessario, diminuire la sua velocità, o arrestare, ovvero andare indietro.

Art. 24.

Non ostante tutto ciò che è contenuto nel presente regolamento, ogni bastimento che ne raggiunge un altro dovrà lasciare libera la rotta al bastimento raggiunto.

Ogni bastimento che si avvicini ad un altro venendo da una direzione di più di due rombi a poppavia del traverso di questo ultimo, che si trova cioè relativamente al bastimento che sta raggiungendo in tale posizione che di notte non potrebbe scorgere alcuno dei fanali laterali di quest'ultimo, dovrà essere considerato come un bastimento che ne raggiunge un altro, e nessun cambiamento posteriore nel rilevamento fra i due bastimenti potrà far considerare il bastimento che raggiunge l'altro come un bastimento che ne incroci la rotta nel senso proprio di questo regolamento, od esonerarlo dall'obbligo di lasciar libera la rotta al bastimento raggiunto fino a che non lo abbia oltrepassato e sia scapolo.

Siccome di giorno il bastimento raggiungente non può sempre conoscere con certezza se si trovi a proravia od a poppavia di questa direzione rispetto all'altro bastimento, esso deve, in caso di dubbio, considerarsi come un bastimento che ne raggiunge un altro e lasciare a questo libera la rotta.

Art. 25.

Nei passi stretti ogni piroscafo dovrà, quando ciò sia senza pericolo o praticabile, mantenersi da quella parte del passaggio a mezzo canale che trovasi sulla sua dritta.

Art. 26.

I bastimenti a vela in cammino devono lasciare libera la rotta ai bastimenti a vela o battelli che peschino con reti, lenze o tramagli. Questa regola però non dà il diritto ai bastimenti o battelli occupati nella pesca di imbarazzare un passo frequentato da bastimenti che non siano bastimenti o battelli da pesca.

Art. 27.

Nel seguire o nell'interpretare queste norme si dovranno tenere nel debito conto tutti i pericoli di navigazione e di collisione e tutte le speciali circostanze che possano rendere necessario dipartirsi dalle norme sopra dette allo scopo di evitare un pericolo immediato.

Segnali acustici per bastimenti in vista l'uno dell'altro

—

Art. 28.

Le parole « squillo breve » usate in questo articolo significheranno uno squillo della durata di circa un secondo.

Quando i bastimenti sono in vista l'uno dell'altro, un piroscafo in cammino che cambi la sua rotta in conformità di autorizzazione o prescrizioni di questo regolamento, dovrà indicare la sua manovra per mezzo dei seguenti segnali fatti con il fischio a vapore o con la sirena, cioè:

Uno squillo breve per significare: « Sto accostando a dritta »;

Due squilli brevi per significare: « Sto accostando a sinistra »;

Tre squilli brevi per significare: « Vado indietro a tutta forza ».

Nessun bastimento deve trascurare in qualsiasi circostanza le necessarie precauzioni

—

Art. 29.

Nulla di quanto è prescritto in questo regolamento potrà affrancare un bastimento qualsiasi, o il suo proprietario, o il suo capitano od equipaggio dalle conseguenze di una negligenza qualunque nel portare i fanali od i segnali prescritti, o nel mantenimento di un buon servizio di vedetta o dall'aver trascurato qualsiasi delle precauzioni richieste dalla pratica ordinaria degli uomini di mare o dalle speciali circostanze del caso.

Riserva circa le regole per la navigazione nei porti e per la navigazione interna

—

Art. 30.

Queste regole non dovranno per nulla impedire l'osservanza di regolamenti speciali, debitamente emessi dall'autorità locale, relativamente alla navigazione in un qualche porto o fiume, od in acque interne.

Segnali di pericolo

—

Art. 31.

Quando un bastimento è in pericolo e domanda soccorso da altre navi o da terra dovrà far uso dei seguenti segnali, sia separatamente che congiuntamente.

Di giorno:

1. Colpi di cannone, od altro segnale esplosivo, ad intervalli di circa un minuto;

2. Il segnale di pericolo del codice internazionale, indicato con N-C;

3. Il segnale di distanza, consistente in una bandiera quadrata accompagnata, sopra o sotto, da un pallone o da qualunque cosa che rassomigli ad un pallone;

4. Un suono continuo fatto con qualsiasi apparecchio per segnali di nebbia.

Di notte:

1. Colpi di cannone, od altro segnale esplosivo, ad intervalli di circa un minuto;

2. Fuochi accesi sul bastimento (quali si potrebbero ottenere bruciando barili da catrame, da olio, ecc.);

3. Razzi od altri fuochi artificiali esplodenti, proiettanti stelle di qualunque forma o colore, e sparati uno alla volta a brevi intervalli;

14. Un suono continuo fatto con qualsiasi apparecchio per segnali di nebbia.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1896.

D'ordine di Sua Maestà
Il Ministro della Marina
B. BRIN.

Il Numero **580** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 12 della legge 8 agosto 1895 n. 556, con cui è stabilito che su ciascun foglio di carta da bollo delle comparse originali nelle cause civili a rito sommario devono essere applicate tante marche di uguale valore quanti sono i Procuratori coi quali la comparsa deve essere scambiata;

Visto il R. decreto 24 novembre 1895 n. 673, col quale sono stabiliti la forma ed i distintivi della nuova marca da bollo a tassa fissa da lire 3, oltre i due decimi, istituita per effetto dell'art. 12 della legge precitata;

Visto l'art. 3° del Regolamento 10 dicembre 1882 n. 1103, secondo il quale anche i Cancellieri possono essere distributori secondarî della specie di carta bollata occorrente per gli atti della Cancelleria e degli uscieri.

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze, di concerto con il Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I Cancellieri giudiziari presso i Tribunali e le Corti possono essere distributori secondarî anche della marca da bollo a tassa fissa da lire 3, oltre i due decimi, da applicarsi sulle comparse originali nelle cause civili a rito sommario, a' termini dell'art. 12 della legge 8 agosto 1895 n. 556.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1896.

UMBERTO.

BRANCA.
G. COSTA.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

Il Numero **3** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 3 della legge 12 luglio 1894 n. 318;

Visto l'articolo 38 del testo unico della legge per l'Amministrazione e la Contabilità Generale dello Stato, approvata con R. decreto 17 febbraio 1884 n. 2016;

Ritenuto che il fondo approvato al n. 81 della tabella annessa alla succitata legge 12 luglio 1894 per aumenti di liquidazione, per transazioni di vertenze, per interessi e per altre maggiori spese impreviste relative alle ferrovie complementari ed ai titoli di spesa descritti nell'anzidetta tabella ammonta alla somma di lire 28,555,128;

Che per i titoli di spesa indicati nell'anzidetto n. 81 della tabella allegata alla citata legge 12 luglio 1894 fu autorizzata la ulteriore somma di lire 6,500,000 colla legge 30 giugno 1896 n. 251 che ha approvato lo stato di previsione del Bilancio del Ministero dei Lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1896-97;

Che pertanto il complessivo fondo di riserva approvato per le succitate maggiori spese relative alle ferrovie complementari ascende alla somma di lire 35,055,128;

Che coi Nostri decreti in data 23 agosto 1894 n. 418, 27 settembre 1894 n. 440, 21 novembre 1894 n. 509 e 510, 3 febbraio 1895 n. 38, 17 marzo 1895 n. 80 e 81, 14 aprile 1895 n. 111, 12 maggio 1895 n. 325, 10 settembre 1895 n. 584, 12 novembre 1895 n. 661, 12 gennaio 1896 n. 8, 20 febbraio 1896 n. 41 e 16 settembre 1896 n. 431 furono autorizzati quattordici prelevamenti dello ammontare complessivo di lire 24,333,145 dallo anzidetto fondo di riserva e che pertanto restano tuttora disponibili sul fondo stesso lire 10,721,983, delle quali lire 4,221,983 costituiscono i residui del fondo autorizzato colla legge 12 luglio 1894 n. 318 e lire 6,500,000 la somma stanziata per l'esercizio 1896-97 in base alla legge 30 giugno 1896 n. 251;

Che devesi provvedere ad altre spese relative alla costruzione delle ferrovie complementari dipendenti da transazioni ritenute convenienti nell'interesse dello Stato e da interessi convenzionali dovuti alla Società delle Strade Ferrate Meridionali, per le quali spese occorre di autorizzare dal succitato fondo un nuovo prelevamento di lire 2,614,167.47 da portarsi in aumento al fondo residuo dei Capitoli 418, 336, 341 e 364 del Bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici esercizio 1895-96, corrispondenti ai Capitoli 544, 303, 306 e 324 del corrente esercizio finanziario;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal succitato fondo complessivo di L. 35,055,128, approvato colle leggi 12 luglio 1894 n. 318 e 30 giugno 1896 n. 251 per spese relative alle ferrovie complementari, è autorizzato un quindicesimo preleva-

mento di lire due milioni seicento quattordicimila centosessantasette e centesimi quarantasette (Lire 2,614,167,47) che verrà ripartito in aumento ai fondi residui dell'esercizio finanziario 1895-96 per le linee di cui nella seguente tabella:

Numero d'ordine	Numero corrispondente della tabella annessa alla Legge 12 luglio 1894	Numero del Capitolo del Bilancio 1895-96	Numero del Capitolo del Bilancio 1896-97	LINEE fra le quali viene ripartito il prelevamento	IMPORTO
1	4	418	544	**Aosta-Ivrea**	676,716 27
2	21	336	303	Roma-Solmona	931,415 70
3	23	341	306	Gozzano-Domodossola	974,098 87
4	54	364	324	Portogruaro-Casarsa.	28,936 63
				Sommano . . . L.	2,614,167 47

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1897.

UMBERTO.

PRINETTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

Il Numero 4 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 116 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito, approvato con R. decreto 6 agosto 1888 n. 5655;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La somma da pagarsi al Tesoro dello Stato per contrarre l'arruolamento volontario di un anno nel R. Esercito, per l'anno 1897, è stabilita in lire milleseicento per l'arruolamento nell'arma di cavalleria e in lire milleduecento per l'arruolamento nelle altre armi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0|0 cioè:

N. 102145 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 150;

N. 541938 di L. 165;

N. 576027 di L. 240;

N. 613348 di L. 1390, al nome di Cobianchi *Maria* e Vittore del fu Cesare, minori sotto la tutela di Del Bocca Francesco Antonio, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Cobianchi *Vittoria-Maria* e Vittore fu Cesare, minori, etc., etc., veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 24 dicembre 1896.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0 cioè: N. 518537 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al N. 123237 della soppressa Direzione di Torino), per L. 295 al nome di *Veran Antonio* fu Francesco minore sotto la tutela di Pietro Antonio De Corbutton con usufrutto a Dorieux Anatolia, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Durieux Pietro Antonio*, minore sotto la tutela di Pietro Antonio De Corbutton con usufrutto a Durieux Anatolia, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 24 dicembre 1896.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Avviso per smarrimento di ricevuta (1ª *Pubblicazione*).

È stato dichiarato lo smarrimento della ricevuta n. 1486 coi numeri 22582 di protocollo e 873232 di posizione rilasciata da questa Direzione Generale per il deposito fatto dal signor marchese Ruggiero Maurigi, di un Certificato del Consolidato 5 0[0 della rendita di lire settanta annue e col godimento dal 1° luglio 1896, per tramutamento in cartelle al portatore.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, eseguitesi le pubblicazioni prescritte dall'art. 334 del Regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942 e qualora non intervengano opposizioni nel termine di trenta giorni dalla data della prima pubblicazione, le cartelle al portatore nelle quali venne tramutata la suddetta rendita, saranno consegnate a chi di ragione, senza l'obbligo di esibire la ricevuta smarrita, la quale perciò rimarrà di nessun effetto.

Roma, il 14 gennaio 1897.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra:*

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 3 dicembre 1896:

Marzocchi Antonio, sottotenente genio, distretto Firenze, accettata la dimissione dal grado.

Con R. decreto del 17 dicembre 1896:

Clerici Giacomo, sottotenente cavalleria, distretto Milano, nato nel 1866, accettata la dimissione dal grado.

Con R. decreto del 27 dicembre 1896:

I seguenti ufficiali di fanteria sono tolti dal ruolo degli ufficiali di complemento, per ragione di età, ed inscritti per la loro domanda nella milizia territoriale, fanteria, col grado medesimo.

Frasca Francesco, capitano distretto Bari, 250° battaglione Bari.
Bandini Augusto, tenente, id. Roma, 209° id. Roma.
Ostini Tullo, id. id. Roma, 211° id. Roma.
D'Alessandro Alessandro, id. id. Campobasso, 164° id. Campobasso.
Nani cav. Alberto, id. (B) id. Roma, 4° alpini, battaglione Aosta.

I seguenti ufficiali di fanteria sono tolti dal ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età, ed inscritti per loro domanda nella riserva, fanteria, col grado medesimo.

Salsi Alfonso, tenente distretto Modena.
Pompei Vincenzo, id. id. Roma.
Baroni Antonio, id. (B) id. Siracusa.
Corigliano Marco, id. id. Napoli.
Cajoli Roberto, id. id. Firenze.
Strozzi Pallante, id. id. Bologna.
Canali Emilio, id. id. Parma.
Galluppi Marco Antonio, id. id. Bologna.
Iodi Giacomo, id. id. Modena.
Beltrame Pietro, id. id. Ancona.

I seguenti ufficiali di fanteria sono tolti dal ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età.

Salvi Emilio, capitano (B) distretto Livorno.
Santacroce Luigi, id. id. Torino.
Tavanti Benedetto, tenente id. Arezzo.
Belloni Attilio, id. id. Parma.
Passarini Goffredo, id. (B) id. Ancona.
Segrè Leone, id. id. Modena.
Azzerboni Riccardo, id. id. Firenze.
Guicciardi Luigi, id. (B) id. Milano.
Bonghi Luigi, id. id. Roma.
Melacini Vincenzo, id. id. Roma.
Mazzoleni Ettore, id. id. Brescia.
Salucci Arnaldo, id. (B) id. Ancona.
Galletti Alcide, id. (B) id. Milano.
Drago Francesco, id. id. Roma.
Baratozzi Ruggero, id. id. Roma.
Polliccioni Emilio, id. id. Genova.
Tripepi Luigi, id. id. Reggio Calabria.
Legnazzi Arnaldo, sottotenente id. Brescia.
Morandi Rinaldo, id. id. Cremona.
Bella Antonino, id. id. Novara.
Girlando Salvatore, sottotenente fanteria distretto Siracusa, Vigna Giuseppe, id. id. id. Livorno e Buono Emilio, id. id. id. Avellino, accettata la dimissione dal grado.
Miniggio Antonio, id. 4 alpini, dispensato da ogni servizio militare per infermità non dipendenti da cause di servizio.
Cibrario Attilio, furiere 3 alpini, nominato sottotenente di complemento fanteria (articolo 11, n. 1, della legge 2 luglio 1896, n. 254), assegnato pel caso di mobilitazione e per la dipendenza al 1° alpini.

Dovrà presentarsi allo stesso reggimento il 25 gennaio 1897 per prestarvi 3 mesi di servizio.

Ufficiali di milizia territoriale.

Con R. decreto del 3 dicembre 1896:

Cambiano Stefano, sottotenente genio, 4ª compagnia Cuneo, accettata la dimissione dal grado.

Con R. decreto del 27 dicembre 1896:

I seguenti ufficiali, arma di fanteria, cessano per ragione di età di appartenere alla milizia territoriale, e sono inscritti coll'attuale loro grado nel ruolo degli ufficiali di riserva, fanteria, a loro domanda.

De Angelis cav. Edoardo, maggiore 255° battaglione Bari.
Duroni Pietro, id. 83° id. Verona.
Tremari Giorgio, id. 149° id. Ascoli Piceno
Bergonzi Carlo, id. 42° id. Milano.
Stella Michele, capitano 262° id. Lecce.
Bassetti Luigi, id. 30° id. Mondovì.
Artioli Carlo, id. 113° id. Modena.
Catini Carlo, id. 203° id. Spoleto.
Gianfrotta Carlo, id. 221° id. Caserta.
Riviello Michelangelo, id. 268° id. Taranto.
Palazzi cav. Oreste, id. 139° id. Ancona.
Mancini Nicola, id. 177° id. Pistoia.
Boggio Giuseppe, id. 1° id. Torino.
Chiloyro Nicola, id. 263° id. Lecce.
Giovagnoli cav. Raffaele, id. 123° id. Bologna.
Puddu Leandro, capitano 317° battaglione Cagliari.
Rotri Giuseppe, id. 64° id. Cremona.
Trivulzi Eugenio, id. 271° id. Potenza.
Sant'Andrea Agostino, id. 27° id. Cuneo.
Pagliacci Alfonso, tenente, 180° id. Arezzo.
Titomanlio Pasquale, id. distretto Avellino.
De Antoniis Antonio, id. id. Roma.

Zaccone Gaetano, tenente 279° battaglione Catanzaro.
Cipriani Giov. Giuseppe, id. 320° id. Sassari.
Santarelli Giuseppe, id. 139° id. Ancona.
Cristofaro Giuseppe, id. 280° id Catanzaro.
Landini Raffaele, tenente 178 id. Pistoia.
Taboga Guglielmo, id. 170° id. Udine.
Cussotto Paolo, id. 24° id. Casale.
Nasi Giovanni, id. 1° alpini, battaglione Mondovì.
Cazzatello Cesare, id. 262° id. Lecce.
Salvago nobile Eugenio, id. 196° id. Livorno.
Purpura Giuseppe, id. 293° id. Cefalù.
Trezza Paolo, id. 91° id. Vicenza.
Cusani Daniele, id. distretto Benevento.
Pandolfini Giuseppe, id. id. Palermo.
Pirolli Isidoro, sottotenente 181° battaglione Siena
Valenzano Giorgio, id. distretto Roma.

I seguenti ufficiali, arma di fanteria, cessano per ragione di età di appartenere alla milizia territoriale.

De Renzis barone Francesco, tenente colonnello, distretto Caserta.
Ceraolo Giuseppe, maggiore, 330° battaglione Messina.
Urbani Ascenzio, capitano 213° id. Roma.
Manengo Giuseppe, id. 155° id. Chieti.
Lentini Alfonso, tenente 169° id. Foggia.
Agosteo Enrico, tenente 1° alpini, battaglione Ceva.
Marra Antonio, id. 130° id. Ravenna.
Bisesti Andrea, id. 277° id. Cosenza.
Cadenazzi Paolo, sottotenente 47° id. Como.
Nisi Giuseppe, id. distretto Roma.
Avezzano Pietro, capitano fanteria, 62° battaglione Lodi, Castrogiovanni Enrico, tenente id., 302 id. Caltanissetta, Chiabra Cesare, id. id. 77° id. Genova, Lo Savio Pasquale, id. id. 255° id. Bari, Fraccacreta Alfonso, id. id. 98° id. Belluno, Carta Mantiglia Giuseppe, id. id. 319° id. Sassari, Ravà Adolfo, id. id. 109° id. Venezia, Orsi Lodovico, id. id. 86° id. Mantova, Moscato Scipione, id. id. 262° id. Lecce, Giordano Domenico, sottotenente id. 223° id. Caserta, Brocca Giuseppe, id. id. 37° Milano, Pimpinelli Alete, id. id. 204° id. Spoleto, Floridia Filippo, id. id. 314° id. Siracusa e Portanova Giov. Battista, id. 1° alpini, battaglione Mondovì, accettate le dimissioni dal grado.
Camussi Camillo, militare di 3ª categoria, dimorante a Torino nominato sottotenente nella milizia territoriale, arma di fanteria, 3 reggimento alpini, battaglione Pinerolo.

Dovrà presentarsi entro tre mesi al comando del reggimento stesso per prestarvi il mese di servizio prescritto.

UFFICIALI DI RISERVA.

Con R. decreto del 27 dicembre 1896:

Squillante Giacomo, già tenente di complemento fanteria, distretto Napoli, inscritto collo stesso grado nella riserva fanteria, a sua domanda.

I seguenti ufficiali, arma di fanteria, cessano di appartenere alla riserva per ragione di età, conservando il grado con la relativa uniforme.

Mortier cav. Edoardo, maggiore distretto Napoli.
Giacomelli cav. Enrico, id. id. Livorno.
Deschamps cav. Eugenio, id. id. Torino.
Ponzo cav. Ernesto, id. id. Como.
Zolla cav. Giuseppe, id. id. Milano.
Pancrazi cav. Antonio, id. id. Arezzo.
Gonthier Mauriu cav. Giovanni, id. id. Bologna.
Guicciardi Nicolò, id. id. Reggio Emilia.
Ferraiolo cav. Tommaso, id. id. Napoli.
Vismara Giuseppe, capitano, id. Siracusa.
Giovacchini cav. Natale, id. id. Livorno.
Casanova cav. Giovanni, capitano, distretto Torino.
Cornaglia cav. Natale, id. id. Torino.
Vercellio cav. Giovanni, id. id. Verona.
Mascoli Luigi, id. id. Mantova.
Cavanna Francesco, id. id. Livorno.

CONCORSI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso per esami a cinque posti di Vice segretario di carriera amministrativa e ad uno di Vice segretario di ragioneria nel Ministero della Istruzione Pubblica.

È aperto il concorso per esami a cinque posti di vice segretario di carriera amministrativa e ad uno di vice segretario di ragioneria in questo Ministero, retribuiti con lo stipendio annuo di L. 2000.

La domanda per l'ammissione a tale concorso dovrà inviarsi, in carta bollata da L. 1.20, al Ministero della istruzione pubblica (Direzione generale per la istruzione superiore, per le biblioteche e gli affari generali) non più tardi del giorno trenta gennaio insieme coi seguenti documenti:

a) Atto di nascita dal quale risulti avere il concorrente l'età non inferiore ai 21 e non superiore ai 35 anni.

b) Diploma di laurea universitaria, o quello di un corso completo in uno degl'istituti superiori del Regno pei concorrenti ai posti di vice segretario amministrativo e diploma di licenza dal liceo o dall'istituto tecnico (sezione fisico-matematica o di ragioneria) pei concorrenti al posto di vice segretario di ragioneria.

c) Certificato di cittadinanza italiana.

d) Attestato di buona condotta di data non anteriore al 1° novembre rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni nei quali il candidato abbia dimorato nell'ultimo triennio.

e) Certificato negativo di penalità di data non anteriore al 1° dicembre.

f) Attestato medico di sana costituzione fisica.

g) Stato di famiglia.

h) Notizie di servizi eventualmente prestati in pubbliche Amministrazioni.

La domanda dovrà contenere l'indicazione esatta del luogo in cui il concorrente dimora.

Per tre posti di vice segretario di carriera amministrativa, saranno materia di esami scritti e orali:

Diritto e procedura civile.
Diritto costituzionale e amministrativo.
Diritto e procedura penale.
Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato.
Letteratura italiana.

Per gli altri due posti di vice segretario di carriera amministrativa, saranno materia di esami scritti e orali:

Lingua greca.
Letteratura latina.
Letteratura italiana.
Storia antica e moderna.
Legislazione scolastica del Regno.
Lingua e letteratura tedesca o inglese.

I concorrenti ai posti suddetti devono dichiarare con precisione nella domanda a quale dei due gruppi di esami sopra indicati intendono di prendere parte.

Per i concorrenti al posto di vice segretario di ragioneria saranno materie di esame scritto;

Componimento italiano di argomento storico o letterario,
Svolgimento di un tema di diritto amministrativo;

Svolgimento di un tema di computisteria e ragioneria;

L'esame orale si aggirerà sulle principali disposizioni di diritto pubblico interno, sulla contabilità o sull'Amministrazione del patrimonio dello Stato e sull'ordinamento dell'istruzione pubblica nel Regno.

A parità di merito, saranno preferiti i candidati che potranno dar prova di maggiore perizia nelle lingue straniere moderne.

Roma, 4 gennaio 1897.

Il Ministro
E. GIANTURCO.

2

Concorso al posto di professore di violoncello nel R. Istituto Musicale di Firenze

Essendo riuscito senza effetto il concorso al posto di professore di violoncello, con l'annuo stipendio di L. 1600 (milleseicento), vacante nel R. Istituto Musicale di Firenze, è aperto per tal posto un nuovo concorso per titoli e prove.

La Commissione incaricata dell'esame di tale concorso sarà nominata dal Ministro della Pubblica Istruzione, e richiederà ai candidati le seguenti prove:

1. Eseguire, a prima vista, un pezzo o studio scelto dalla Commissione;

2. Suonare un pezzo a scelta del candidato;

3. Lezione teorico-pratica che dia saggio del sistema d'insegnamento del candidato o della sua capacità didattica;

4. Armonizzare un brevo passo dato seduta stante;

5. Esame, orale o in iscritto, su quesiti relativi all'arte del violoncellista ed alla storia dell'istrumento.

Per gli esperimenti 4° e 5° la Commissione assegnerà quel tempo che stimerà conveniente per espletare la prova.

Le domande di ammissione al detto concorso, scritte sopra carta da bollo da L. 1, e corredate dalle fedi di nascita, di buona condotta, di penalità e di sana costituzione fisica, di data recente e debitamente legalizzate, nonchè di tutti quei documenti che possono far emergere le qualità artistiche del candidato, dovranno esser presentate al Ministero della Pubblica Istruzione (Direzione generale per le antichità e le belle arti) non più tardi del 31 gennaio 1897.

I concorrenti che hanno già presentato i loro titoli per il concorso precedente, e intendono prender parte a questo nuovo concorso, dovranno dichiararlo con una nuova istanza in carta bollata da L. 1.

Roma, 11 gennaio 1897.

Il Ministro
E. GIANTURCO.

2

Concorso al posto di professore di violoncello nel R. Conservatorio di musica di Napoli

Essendo riuscito senza effetto il concorso al posto di professore di violoncello, con l'annuo stipendio di L. 2200 (duemiladuecento), vacante nel R. Conservatorio di musica di Napoli, è aperto per tal posto un nuovo concorso per titoli e prove.

La Commissione incaricata dell'esame di tale concorso sarà nominata dal Ministro della Pubblica Istruzione, e richiederà ai candidati le seguenti prove:

1. Eseguire, a prima vista, un pezzo o studio scelto dalla Commissione;

2. Suonare un pezzo a scelta del candidato;

3. Lezione teorico-pratica che dia saggio del sistema d'insegnamento del candidato o della sua capacità didattica;

4. Armonizzare un breve passo dato seduta stante;

5. Esame, orale o in iscritto, su quesiti relativi all'arte del violoncellista ed alla storia dell'istrumento.

Per gli esperimenti 4° e 5° la Commissione assegnerà quel tempo che stimerà conveniente per esplotare la prova.

Le domande di ammissione al detto concorso, scritte sopra carta da bollo da L. 1, e corredate delle fedi di nascita, di buona condotta, di penalità e di sana costituzione fisica, di data recente e debitamente legalizzate, nonchè di tutti quei documenti che possono far emergere le qualità artistiche del candidato, dovranno esser presentate al Ministero della Pubblica Istruzione (Direzione generale per le antichità e le belle arti) non più tardi del 31 gennaio 1897.

I concorrenti che hanno già presentato i loro titoli per il concorso precedente, e intendono prender parte a questo nuovo concorso, dovranno dichiararlo con una nuova istanza in carta bollata da L. 1.

Roma, 11 gennaio 1897.

Il Ministro
E. GIANTURCO.

2

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 14 gennaio 1897

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

La seduta è aperta (ore 14.20).

COLONNA F., segretario, legge il processo verbale della tornata precedente che è approvato.

Legge pure un elenco di omaggi.

Il senatore Peiroleri scusa la sua assenza.

Accordasi un congedo d'un mese al senatore Porro, per motivi d'ufficio.

Giuramento di un Senatore.

Introdotto dai senatori Albini e Cerruti giura il senatore viceammiraglio commendatore Paolo Orengo.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Applicazione provvisoria del disegno di legge riguardante i provvedimenti per le guarentigie e per il risanamento della circolazione bancaria » (N. 256).

PRESIDENTE rammenta che nella tornata di ieri venne continuata la discussione generale.

Dà facoltà di parlare al senatore Pierantoni.

PIERANTONI. Dichiara che non può, senza mancare al suo dovere di uomo e di senatore, tacersi in un progetto di legge di tanta importanza ed esporrà le ragioni per le quali non potrà dare il suo voto favorevole alla legge.

Due questioni si presentano alla deliberazione del Senato: 1ª esiste un diritto di violazione del patto costituzionale da parte del Ministero? 2ª la legge che si propone è tale da salvare il credito ed assicurare l'avvenire del nostro paese?

Incomincia a dimostrare in che cosa consista la incostituzionalità di questi decreti-legge.

Il ministro, abile e focoso oratore, profittò dell'accusatore, che fece amplissima confessione dei suoi errori, e trasse profitto dell'equivoco di un pubblicista inglese, il quale credette che a noi mancassero le istituzioni, mentre le *leggi son, ma chi pon mano ad elle?*

Se la tattica parlamentare fu bene usata, l'astuzia non vinse la verità.

La incostituzionalità fu riconosciuta dalla Corte dei conti, che respinse la registrazione e si piegò al comando di *una registrazione con riserva*, che dovrebbe essere un rimedio nei casi dubbî e ch'è diventato un sistema di governo.

Fu riconosciuta e dichiarata dall'Ufficio centrale, che scrisse le seguenti parole: ***non dubitiamo che il Governo darà ampia ragione del modo di procedere. Augura che in avvenire si trovi altra via di riparare ai perturbamenti economici che non sia quella di un'azione perturbatrice delle funzioni dei poteri pubblici.***

Fu dichiarata dall'onorevole Saracco, che se ne valse per fare una pubblica confessione, per la quale bisognava avere stima e rispetto.

Fu implicitamente ammessa dal collega Pessina, il quale disse di non volerla trattare, lasciando al *Governo di difendersi*, come se non fosse dovere e diritto dei senatori, di serbare incolumi le istituzioni, che giurarono di osservare. Nè su labbro di tanto maestro vale l'argomento della umiltà e della incompetenza poichè l'oratore che gli fu discepolo, a titolo di onore ricorda che prima che il suo maestro si fosse dedicato a strappar dalle mani del carnefice e dall'ergastolo l'aristocrazia dei delinquenti, onorò la scienza politica con le celebrate lezioni di diritto costituzionale nella Università di Bologna, e prima di essere ministro di grazia e giustizia fu del pari ministro d'altro dicastero.

L'art. 6 della nostra Costituzione, che riconosce al Re la potestà di fare i decreti e i regolamenti, pone queste due condizioni: *necessari per la esecuzione* e quindi *non per la violazione delle leggi*, perchè la sola legge posteriore può derogare all'anteriore, *senza sospenderne l'osservanza, e dispensarne.*

L'articolo fu trascritto dalla Carta costituzionale francese, corretta dopo la caduta di Carlo X.

Il Senato ed il Ministero dànno l'origine delle limitazioni indicate.

I ministri di Carlo X credevano ancora inerenti alla Corona prerogative incompatibili con la Costituzione, e che da lungo tempo la ragione pubblica più non riconosceva, cioè di sostituire all'autorità delle leggi quella dei decreti, degli editti, quando la conservazione delle leggi avrebbe potuto compromettere la pace pubblica.

Sotto questa suprema ragione di Stato si voleva giustificare l'abuso.

E il Ministero del Polignac pubblicò modificazioni per editti alla legge elettorale, alla stampa e al diritto di riunione.

Non occorrono vani sforzi per riconoscere che se il potere esecutivo si arroga il diritto di cambiare le leggi più solenni e più importanti e di snaturarne lo spirito e il sistema, e di rendersi arbitro di tali mutamenti, e di decidere infine che può mantenere e violare i suoi giuramenti, allora le guarentigie e le istituzioni non sono più che una derisione ed una vana parola.

Per impedire che la cosidetta necessità fosse scusa, fu rinnovato lo Statuto in Francia; e in Italia, poi che fu composta la grande nazione, gli uomini, che per dare agl'italiani divisi una patria liberata e il Governo rappresentativo avevano sofferto condanne ed esilii, vollero dettare leggi, provvedimenti giudiziari, che per l'avvenire non potessero permettere le usurpazioni delle leggi dall'arbitrio ministeriale.

Così noi avemmo la legge 20 marzo 1865 abolitiva del Contenzioso amministrativo, quella sopra la registrazione con riserva dei decreti, e più tardi la giustizia amministrativa. Con queste leggi la Costituzione, tutti i diritti civili e politici dovevano essere al coperto da ogni lesione.

Non dovevano essere più possibili le lesioni della Costituzione, le usurpazioni dei diritti e dell'autorità delle Camere. Ebbe torto il ministro a citare un caso di giurisprudenza, che fa legge, e a dichiarare con profetica parola che se i contribuenti avessero ricorso alla suprema magistratura, avrebbero avuto torto.

LUZZATTI, ministro del Tesoro. Io ho detto l'opposto.

PIERANTONI. Tanto peggio ancora.

LUZZATTI, ministro del Tesoro. No, io dissi, che contro l'attuale provvedimento, la Cassazione eventualmente invocata, non potrebbe pronunziarsi, perchè essi non ledono ancora alcun diritto.

PIERANTONI. E sia! Si discuterà in un giorno il migliore ordinamento della suprema magistratura.

L'oratore termina questa trattazione ricordando che il professore di diritto costituzionale dimenticò una promessa a lui fatta quando si recò alla *Sapienza*.

Egli salutò il Luzzatti perchè entrava nella Facoltà giuridica; ma lo esortò a gettare sulla soglia dell'Ateneo alcune sue idee sulle provvisioni e i decreti di catenacci. Tanto promise; ma è possibile che dalla *Sapienza* alla Camera vitalizia così spezzata rimanga la *coscienza costituzionale* del collega ed amico? (Si ride).

(LUZZATTI, ministro del Tesoro, fa segni di diniego).

Francesco Forti nelle sue istituzioni di diritto sin dal 1838, scrisse: « L'efficacia legittima de' regolamenti o delle istruzioni, che possono emanare dal potere esecutivo dipende tutto dal conoscere, se muovono da un principio già stabilito dalle leggi, o si contengono ne' confini, che furono prescritti dalla legge all'arbitrio del potere esecutivo. Sicchè tutte le volte che siano in aperta contraddizione con le leggi o che inducano dei diritti e delle obbligazioni, che non abbiano un primo fondamento delle definizioni generali, non hanno autorità alcuna. »

Ma conviene una protesta.

Parla prima dei provvedimenti pel Banco di Napoli; parlerà poi per quelli della *Banca d'Italia*.

Data la necessità di ricostituire al Banco un patrimonio di 90 milioni in 25 anni, i provvedimenti escogitati dal Luzzatti sono indubbiamente molto ingegnosi. Sono campati tra un secolo, che muore e quasi la prima metà del ventesimo. Si può ritenere che raggiungeranno lo scopo, salvo circostanze straordinarie. L'avvenire è sulle ginocchia di Giove.

Possono tali provvedimenti essere lodati? Sono giusti? Pienamente morali? Questo è il quesito, che lo affanna.

Non si sente come Amleto. Vide presto la soluzione negativa.

La riduzione dell'interesse sulle cartelle, il divieto di rimborsare i mutui con cartelle *valutate alla pari* costituiscono non solamente *una violazione di contratti*, ma un grave attentato alla fiducia pubblica. Il Banco di Napoli non sarà più l'Istituto circondato dal credito indiscusso, che può fare la forza degli uomini, come degl'Istituti, ma una Banca, che ha mancato ai suoi impegni.

Ciò è gravissimo, perchè toglie al Banco ogni prestigio, e gli toglie l'avvenire, che pur si dice di volergli assicurare con la ricostituzione del suo patrimonio.

Si noti bene: il Banco non è un Istituto privato, ma un Istituto pubblico: il suo fine ultimo non è il lucro, ma l'utilità economica delle provincie meridionali: in conseguenza meglio che ad accumulare un ricco patrimonio che costituirebbe una nuova manomorta, esso deve mirare al maggior vantaggio pubblico, se adunque invece di recostituire un patrimonio di 90 milioni, lo ricostituisse soltanto di 50; ma non mancasse fede, e con comando di legge, ai suoi impegni, non solo non ne verrebbe alcun danno all'Istituto, ma ne risulterebbe un grande vantaggio morale, e il pubblico delle provincie meridionali, che *possiede cartelle*, non subirebbe la perdita, che gli si vuole imporre con la violazione dei patti contrattuali, di cui ha parlato.

In sostanza il suo concetto è questo: il Banco deve avere di mira l'utilità del paese; che abbia un capitale di 10 o di 20 milioni è indifferente: quello che importa è che l'utilità che esso rende al pubblico sia notabile, che il suo credito sia integro,

perchè costituiscono il fondamento della sua esistenza. Se potesse avere nell'anno anche un patrimonio di 100 milioni, perduto ogni prestigio, perduto il suo credito, non potrà più essere un Istituto di emissione.

L'Istituto del Credito fondiario è fondato in Italia su questo principio: *è un intermediario* garante tra il debitore *(mutuatario)*, o il capitalista *(portatore di cartelle)*. Ciò è tanto vero che nell'articolo 38 della legge del 17 luglio 1890 per la costituzione di un grande Istituto privato di Credito fondiario fu stabilito che in *caso di conversione delle cartelle da un saggio maggiore ad un minore d'interesse, il beneficio della corrispondente riduzione dovesse andare a vantaggio dei mutuatari.*

Riducendo l'interesse delle cartelle, tenendo fermo l'interesse a carico dei mutuatari si viola non solo il principio fondamentale della istituzione del Credito fondiario, ma anche una espressa disposizione di diritto positivo, poichè, si noti, detta sanzione di legge fu scritta per tutti gl'Istituti e non soltanto per l'Istituto nuovo.

Dirà tutta la verità senza reticenze. Si potrebbe obbiettare: ma una gran parte dei *mutui sono in mora* e rappresentano una grossa perdita per l'Istituto; e in qualche caso una vera truffa contro di esso, perchè furono estimati i patrimoni a base di menzogna o con castelli in aria, ma grossi poderi in Urania.

Non sarebbe onesto nè giusto di offrire a questi debitori *una riduzione d'interessi.*

Costoro sono morti e non se ne sono accorti: non valgono influenze a impedire le aste. Ma per tutti i mutui, i cui debitori hanno agito onestamente, che soddisfano regolarmente i loro impegni, la detta ragione non vale.

È una manifesta ingiustizia, non dice frase più grave, il ritogliere a costoro il favore loro assicurato dalla legge.

Si tratta per lo più di beni rustici, che hanno già subìto un danno dalla crisi agraria, senza dire della fondiaria. In Caserta, ove l'oratore possiede un modesto campicello, si paga il quarantadue per cento.

Il Banco ricostituirà a poco per volta il suo capitale; ma in tutto questo periodo di 25 anni non sarà più un Banco di sconto; esso, si sappia la verità, diviene un *Istituto di liquidazione e di capitalizzazione*. Oggi ha un portafogli di 53 milioni, assai povera cosa: ma in otto anni deve ridurre di 52 milioni la sua circolazione e deve completare di 34 milioni la garanzia speciale dei biglietti, acquistando rendita con le somme che verrà liquidando dalle immobilizzazioni. Dimenticaste gli avvocati, le procedure lunghe, la mancanza di danaro.

Ma, a parte ciò, con che farà gli sconti? Nel concetto del ministro, espresso chiaramente nella esposizione finanziaria, gli Istituti d'emissione dovranno a mano a mano ridursi a fare gli sconti con il capitale proprio (e il Banco non ne ha più) e con i depositi (e il Banco ne ha pochi, e li ha impegnati nelle partite immobilizzate).

È chiaro perciò che il Banco dovrà cessare dal fare operazioni, sarà costretto a chiudere quasi tutti o una gran parte dei suoi stabilimenti, e gli amministratori avranno tutto l'interesse a seguire questo programma, perchè è il più facile, sicuro per essi, specialmente che non hanno capacità tecnica o attitudine per l'esercizio bancario.

Bisogna quindi che si sappia bene ciò: i provvedimenti proposti possono forse ricostituire il patrimonio del Banco, ma per molti anni esso non potrà rendere alcun servizio alla economia delle provincie meridionali.

I pochi sconti, che potrà fare, sì o no, saranno limitati a Milano, a Genova, o in altro sito speciale, dove più facilmente si trova la vera carta commerciale.

L'oratore prevede un periodo molto penoso per il credito nelle provincie meridionali.

Sparito il Banco nulla resta; e restando così come è, che cosa vale?

Miglior partito sarebbe quello di escogitare una combinazione per mezzo della quale il Banco potesse fin da ora diventare un grande Istituto di credito agrario e fondiario del Mezzogiorno, qualche cosa come la Cassa di Risparmio di Milano è per la Lombardia.

Moltissimi reputano pericoloso l'esercizio del credito agrario e fondiario; egli aggiunge che non ha fede in moltissime forme del credito svolte nel secolo XIX; però la legge di continuità è assai potente. Sono gli eccessi e gli abusi, che hanno prodotto le perdite. Il danaro prestato in giusta misura all'agricoltore o al proprietario fondiario non è mai perduto. Gli esempi stranieri e i nostrani giustificano pienamente quest'affermazione; infatti le rovine del credito fondiario di Napoli per nove decimi risultano dai mutui fatti a Roma per alimentare la speculazione edilizia e l'altro decimo risulta dai grossi mutui di 500,000 lire, o di un milione; invece i mutui modesti, fatti ai proprietari di beni rustici, malgrado la crisi e la ipocrita frase del *rimaneggiamento* delle tasse, che nasconde l'aumento, non hanno date perdite.

Basterebbe adunque mettere un limite alla somma di ogni operazione per essere certi che il Banco avrebbe potuto rendere ancora servigi. Ma ci vorrebbe la lanterna di Diogene per cercare non l'uomo, ma gli uomini.

Passa alla Banca d'Italia.

Le agevolezze, le concessioni fiscali e le altre disposizioni relative alla Banca d'Italia hanno pure lo scopo di ricostituire a mano a mano i capitali perduti. Ma quale è l'ammontare delle sue perdite?

1. Il ministro si è data la pena di precisare le perdite del Banco di Napoli; ma non si è neppure accennato, sia pure all'ingrosso, la somma delle perdite di quella Banca. Il silenzio è grave. Come si può adunque giudicare se i provvedimenti sieno sufficienti a conseguire lo scopo, se non si conosce l'ammontare delle perdite che si vogliono risarcire?

Non si comprende, ovvero si comprende troppo, perchè si sia omesso verso la Banca d'Italia l'accertamento che con tanta cura è stato fatto pel Banco. Nella *Nuova Antologia* del maggio 1896 fu scritto e pubblicato che quella Banca a conti fatti non ha più di 23 milioni di capitale; quest'affermazione ripetuta ovunque non fu mai smentita.

Se questa è la situazione vera, o presso che vera, della Banca non si comprende come stia in piedi contro le disposizioni dell'art. 186 del Codice di commercio, che dichiara sciolte le Società che abbiano perduto due terzi del capitale; e qui la perdita è di nove decimi.

2. Perchè lo Stato deve fare sacrifizi, stabilire eccezioni alla legislazione vigente od altri favori per permettere alla Banca di Italia di risarcire le perdite pel suo capitale?

L'esempio del Banco di Napoli non ha valore, perchè questo Banco è un Istituto pubblico, un Corpo morale; e il suo capitale non appartiene ai privati, i quali, non avendo ottenuto lucri, debbono soffrire le perdite della loro impresa.

La ricostituzione del capitale del Banco di Napoli si traduce, se sarà possibile, in un'opera di pubblica utilità.

Per la Banca d'Italia è precipuamente una elargizione a favore degli azionisti.

3. E quali le ragioni di tale favore?

La si dice benemerita come arma dei carabinieri (*Si ride*). Concorse alle operazioni dello Stato. Così ne avesse fatte meno!

Tutte furono sempre fruttifere, nè di ciò fa censura.

Nessuno si permetterà ripetere le tristi memorie della crisi edilizia, degli aiuti prestati all'edilizia, alla Tiberina, a richiesta del Governo.

Furono errori e violazioni di legge, come fu un errore l'infausta politica di salvataggio, a cui di nuovo è condotto l'onor. di Rudinì.

Qui bisogna dileguare un grosso equivoco. Quando con artifizi

si sollecitò l'intervento del Governo, la Banca si era già ingolfata fino alla gola nella speculazione edilizia.

Basta aver letti i verbali della Banca pubblicati negli atti dell'Inchiesta, per esserne certi, se alcuno potesse dubitarne. Fu la Banca che per trarre dall'emissione i maggiori profitti, largheggiò gli sconti ad ogni sorta d'imprese industriali e promosse la industria edilizia, contro la legge, gli statuti, la natura propria degli Istituti di emissione.

Se la Banca defunta avesse, come ne aveva il dovere, fin da principio, stretti i cordoni della borsa, se il Governo avesse presa ispirazione dal suo carattere di potere esecutivo, e rifiutato lo sconto alle cambiali, che ben sapeva che origine avessero, la speculazione non sarebbe avvenuta, o non avrebbe avuta la gravissima estensione che ebbe.

Lo Stato, o il Governo, intervenne nel 1889, autorizzando l'emissione straordinaria di 50 milioni principalmente per togliere la Banca dall'imbarazzo in cui volontariamente era caduta.

Si dirà, la crisi agraria colpì la Banca. Ma perchè essa per combattere il Banco di Napoli gli andò a muovere aspra concorrenza nelle provincie meridionali e per alimentare la concorrenza largheggiò di sconto agli agricoltori?

E gli esempi si raccolgono dai crediti in Potenza, Bari, Barletta.

La Banca perdè molto del suo credito fondiario, ma tutti sanno ch'essa trasformò in mutui fondiari le esposizioni cambiarie.

4. Si dirà che assunse le perdite della Banca Romana? Piano! Innanzi tutto la Banca d'Italia non fu senza colpe nella catastrofe della Banca Romana. È inutile negare i fatti.

Chi non ricorda la lotta aspra, incessante, quasi feroce, che vi fu fra le due Banche? Chi non ricorda che al bisogno fu la Banca Nazionale, che aiutò il governatore della Romana col prestargli i dieci milioni di biglietti, e poi altre somme nel luglio 1889 per far trovare in ordine la Cassa agli ispettori? Chi non ricorda che l'aiutò facendo delle anticipazioni sulle azioni della Banca Romana, e via dicendo?

Le perdite della Banca Romana furono maggiori di quelle che potevano essere, se la liquidazione non fosse stata compiuta disastrosamente.

Infine tutte le perdite si fanno ascendere ad una cifra, ch'è largamente coperta con 2 milioni all'anno: quindi tutto il sacrifizio della Banca d'Italia si riduce al canone annuo, contro il quale sta il vantaggio ottenuto con gli altri Istituti, quelli della sparizione di tre concorrenti, il vantaggio immenso del servizio di tesoreria, che fu un sospiro ardente della Banca Nazionale per 31 anni e che il Parlamento non volle mai consentirle, anche nei periodi di maggiore prosperità dell'Istituto e che ha ottenuto quando le sue condizioni diventarono, per così dire, difficili.

5. Si dirà: la condotta dell'Istituto fu sempre corretta. Esiste questa leggenda? Se sì, l'oratore la rispetterebbe.

Altrimenti suona la verità storica.

L'ispezione fatta nel febbraio 1894 (si noti bene l'epoca, cioè, un anno e più dopo la catastrofe della Banca Romana, alla vigilia del dibattimento penale), di cui si ragiona tuttora, constatò che la Banca Nazionale aveva una circolazione maggiore, che non rivelava nelle situazioni, non pagando la tassa, per non avere la riserva prescritta e per non cadere nella multa. In altri termini, perchè doversi tacere la verità?

A parte il vuoto di Cassa, faceva quello che faceva la Banca d'Italia, inviava al Governo le situazioni mendaci. E continuò a fare tale azione anche dopo che simile abuso aveva ricevuta la sua qualificazione legale di reato di falso.

6. Si dirà in sesto luogo: la Banca dove liquidare le partite immobilizzate?

Ma come può fare ciò se la Camera non ha approvate le disposizioni?

Conclude augurandosi che l'opera dell'onorevole Luzzatti non debba rimanere incompleta. Se l'onorevole Luzzatti si sente l'ardore di salvare il credito italiano, si ricordi di Benvenuto Cellini, e, occorrendo, sacrifichi ciò che crede più opportuno per la riuscita. Sarà felice se potrà un giorno convenire di avere errato nei propri giudizi. (Bene).

MAJORANA-CALATABIANO. Il discorso del ministro del Tesoro, in parte agevola il cómpito che si è proposto; ma in parte lo aggrava. Rispetto al progetto non è nè oppositore, nè apologista e tanto meno avvocato: ma sente l'importanza d'un progetto relativo ad un tema sul quale studia da trent'anni e, come membro della maggioranza della Commissione, ha il dovere di dire l'opinione sua di crudo osservatore.

Lascierà quanto sa di previsioni, quanto ha carattere speculativo; lascia dunque la parte — a dir così — speranzosa del progetto.

Sebbene non pessimista elimina la speranza che il Banco in 23 anni ricostituisca i 45 milioni, perchè i 23 anni non sono ideabili come liberi dalle contingenze. Sarebbe un miracolo credere che non vi saranno più persecuzioni, processi, abusi, tanto più che nel Banco manca la molla del privato interesse.

Sorvola sulle speranze rosee rispetto allo stato della Banca d'Italia nel 1913.

Nessuno ha osato contestare le gravi condizioni del Banco di Napoli e rispetto ad esso sorge la questione di diritto.

L'oratore preferirebbe le catastrofi genuine al sistema dei decreti-legge; ma l'andazzo è contrario da noi e poi il caso attuale non è caso vergine.

Non crede che il diritto vada rispettato in modo contingente; non è su questo errato principio che si può giustificare un provvedimento; ma piuttosto sul riflesso che qui non siamo in tema di diritto astratto.

Il Banco di Napoli si trasformò in un vero e proprio Banco di Stato e allora le garanzie devono essere intense e nuova deve essere la forma dell'azione dello Stato rispetto al Banco. Le condizioni del Banco di Napoli, da oggi in poi mutano in modo assoluto.

Passa alla Banca d'Italia. Ponderò il Governo le prospettive delle ulteriori possibili responsabilità di Stato, perchè esse con questa legge abbiano a chiudersi? ma contro questa cessazione di responsabilità, vi sono alcune asserzioni in **documenti governativi che all'oratore hanno cagionato dolore e che impedirono alle sue osservazioni contrarie di essere accolte nella relazione, dove di tante altre pure sue, fu con suo conforto tenuto conto.** Insomma se il Governo assume certe ingerenze, ne verranno non solo nuove responsabilità. ma nuovi guai e rincrudimento dei guai attuali.

Queste osservazioni sono gravi e fu quindi infelice la frase usata ieri dal ministro che nel 1895 si scelse un capro espiatorio per la Banca Romana.

Parla della separazione delle funzioni della emissione da quelle del Credito fondiario; ma crede debbansi ridurre ai minimi termini i benefizi di tale separazione.

E tolleri il ministro questa dissensione perchè l'oratore non crede alla assoluta imperturbata amministrazione rigida del Banco per lo avvenire, amministrazione che sarebbe, anzi è, nel concetto del ministro, la base di quei benefizi.

E neppure per la Banca d'Italia è fecondabile quella separazione e lo dimostra il carattere delle garanzie delle cartelle fondiarie della Banca stessa.

La separazione adunque non è da paragonarsi col risanamento.

E viene al risanamento, il punto più grave.

E l'oratore non solo lo approva; ma se non ci fosse, sia pur da solo, respingerebbe la legge.

Il concetto di salvaguardare gl'interessi dello Stato col risanamento della circolazione è degnissimo di lode; ma alcuni provvedimenti non tengono poi conto delle esigenze del risanamento

le quali consistono nel restringere al possibile la circolazione e nel far sì che essa venga garantita.

La logica del disegno di legge, delle convenzioni, delle disposizioni del ministro del Tesoro non fu adunque in tutto serbata e il ministro del Tesoro incappò, in piccolo, in errori da altri commessi in grande e che l'oratore impedì energicamente in altri tempi.

Comunque loda davvero il ministro di cominciare ora con questa legge il periodo di resipiscenza contro i sistemi prevalsi dalla seconda metà del 1879 ad oggi e di cominciarlo con il ritorno ai principî della legge del giugno 1879.

Accetta la vigilanza nel senso di verifica dell'entità del portafoglio, quale ieri fu enunciata dal ministro.

L'onor. Saracco disse: Come il ministro del Tesoro giudica definitivi i provvedimenti pel Banco di Napoli, mentre l'articolo 1 è provvisorio?

L'obbiezione è insormontabile, a meno di rispondere nel senso della realtà obbiettiva e di forzare la lettera della legge perchè ne trionfi lo spirito.

Ciò dice essendo naturalmente impossibile la sospensiva e più impossibili, per dire così, gli emendamenti.

La legge o si accetta o si respinge, non v'è altra via: l'oratore sceglie convinto la prima.

Chiude le sue considerazioni rivolgendo una esortazione al ministro del Tesoro; attende la seconda legge promessa, ma ne attende anche una terza; la prima e la seconda sono leggi semplicemente provvisorie. La terza che invoca è quella che avrà per risultato di risolvere in modo definitivo la questione; ma le proposte debbono partire dai banchi del Governo. (Approvazioni).

FINALI. Aveva il serio proposito di non partecipare alla discussione; ma il discorso dell'onorevole Pessina gli fa rompere il suo proposito.

Gli pare che ieri il Pessina mettesse la sua eloquenza a servizio di dottrine giuridiche opportuniste, recasse innanzi vieti disagi forensi creati per comodo di causa. No, la giustizia non è contingente: la giustizia è l'*ars aequi et boni*; è la *constans ac perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*; e sempre vero che *promissa fides est universae iustitiae fundamentum*.

Ma scendiamo ai fatti.

Nella discussione della legge del 1893 l'oratore, cogli onorevoli Gravina e Brambilla, fu facile profeta di ciò che accadde poi.

Nello studio dei progetti di Luzzatti, molto ne ammirò l'acutezza e la sapienza, e ieri applaudì alla affascinante eloquenza del ministro; ma non può dire d'esser convinto in modo sicuro che lo stato delle cose sarà per mutare.

I progetti Luzzatti sono ingegnosi, coordinati; ma appena lesse i primi quattro decreti, provò una impressione simile a quella che provò salendo la prima volta sulle costruzioni che onorano Benedetto Brin. (Si ride).

Confida che le corazzate nostre vinceranno, confida che i provvedimenti gioveranno; ma, ripete, non è sicuro.

Enuncia qualche suo dubbio su vari punti del progetto; ma dichiara che approva e voterà l'insieme dei provvedimenti che giudica sagaci, utili, opportuni. Ma non si sente di approvare un punto: quello da cui ha preso le mosse.

Giudica speciosi gli argomenti addotti ieri dal senatore Pessina.

Non può accettare la teoria che il diritto dipenda dal tornaconto; che l'opportunità, l'utilità di un momento giustifichino una legge e siano la genesi e il fondamento del diritto.

E spera che nel pensare che il diritto poggia su basi immutabili e superiori alle contingenze umane, non sarà solo.

È inesatto paragonare il provvedimento relativo alla riduzione degli interessi del debito pubblico, colla riduzione contemplata in questo disegno di legge.

Rammenta che la rendita dello Stato era dichiarata immune non da ogni imposta, ma da ogni imposta speciale.

Eppure non mancò chi mise in dubbio la legalità del provvedimento dal punto di vista del diritto.

E quantunque non approvi tutti i provvedimenti contenuti nel disegno di legge, ciò non vuol dire che egli poco si interessi alle sorti del Banco di Napoli.

Conviene col senatore Pessina che non si tratta di un interesse locale o regionale, ma di un vero e proprio interesse nazionale.

Tuttavia, anche se si trattasse di un semplice interesse regionale, anche in questo caso crede che l'intervento del Governo sia più che giustificabile.

Ma, mentre crede, o profondamente crede, anche contro l'opinione di qualche collega, che il Governo debba salvare il Banco di Napoli, venire in suo soccorso, non ammette che esso possa intervenire modificando i patti contrattuali tra debitore e creditori.

Siano pure le sorti del Banco di Napoli quali si espongono, — sebbene qualche ragione di dubbio vi sia — ma lo Stato poteva provvedere senza offender leggi, patti, contratti.

Col progetto si vuole giovare al Credito fondiario del Banco, alleviando di 75 centesimi per cento l'interesse, e si fanno concessioni al Banco di Napoli creditore del suo Credito fondiario.

Perchè fare tutta questa manovra? Non è più semplice assolvere il Credito fondiario dall'obbligo di pagare la ricchezza mobile e la tassa di circolazione e consentire al Banco l'impiego di 60 milioni della sua riserva in luogo di soli 45?

È sempre meno grave che abolire leggi, contratti, patti, rapporti di credito e debito.

Non spera che le sue idee saranno accolte; ma per lui avvenga che vuole, ha una fede ferma che spera sarà la fulgida stella del resto della sua vita: *droit quoiqu'il soit.* (Bene).

PESSINA parla per fatto personale non per difendere la legge dalle obbiezioni del senatore Finali, ma per difendere sè stesso.

Non sa come definire ciò che è avvenuto, come si sia attirata la ramanzina del senatore Finali.

Mai egli disse che l'utilità o il tornaconto, purchè dello Stato possano conculcare il diritto privato; egli disse anzi che il diritto pubblico deve tutelare il privato.

Disse che la questione attuale era di dritto pubblico con interferenze di dritto privato.

Ricordò che il Banco di Napoli versa in gravi pericoli, sanabili, ma con rimedi estremi non con rimedi buoni per un organismo sano.

Altra è la necessità, altro sono l'opportunità e il tornaconto.

La determinazione del contenuto del diritto fatta colla formola dell'*ars aequi et boni*, suppone la conoscenza dell'alto senso di essa. L'utilità e la materia del diritto, non la sua base; e qui si trattava di necessità del dritto e del dovere dello Stato. Dunque parlò di armonia fra interessi privati e pubblici, parlò di dovere di sacrificare tutto allo Stato; dovere che non è davvero opportunismo.

Egli presentò ieri due argomenti per dimostrare che non v'è violazione di diritto sostanziale e quegli argomenti riassume oggi brevemente per meglio chiarirli.

L'oratore sostenne il progetto dal lato giuridico e solo sotto questo aspetto giuridico citò l'esempio della riduzione della rendita.

Aveva bisogno di rettificare la sua coscienza: egli fu frainteso o se ne appella a quanti ieri udirono il suo discorso. (Benissimo).

LAMPERTICO, relatore. Dopo i discorsi che si elevarono a sfere altissime, potrà parere presunzione la sua di intervenire colla sua parola nella discussione, tuttavia lo farà per debito

di ufficio confidando nella indulgenza del Senato, anche attesa l'ora avanzata nella quale imprende a parlare.

Egli non parlerà dei provvedimenti che si potevano adottare per riparare alle condizioni attuali del Banco di Napoli, diversi da quelli racchiusi in questo progetto.

Si occuperà solo di dimostrare che i provvedimenti ora in discussione, sono adatti allo scopo, e che è assolutamente indispensabile di adottare dei provvedimenti pronti ed efficaci.

Che sia necessario provvedere, che sia cosa urgente lo prova anche il numeroso concorso dei senatori al Senato, in questo momento, in un periodo, cioè, che si potrebbe ancora considerare di feria.

Riassume i criteri coi quali i senatori Saracco e Pessina considerarono la questione di diritto, ma dice che non intende soffermarsi sopra questo argomento a proposito del quale si può discutere lungamente senza giungere ad una conclusione assoluta.

Fa anzi getto di tutta la sua erudizione sui rapporti fra il diritto pubblico e il privato, perchè pone la questione in modo diverso da quello col quale la posero gli onorevoli Saracco e Pessina.

Questa è legge di circolazione, e da noi il biglietto circola coattivamente (Bene).

Ora se non si provvedesse d'urgenza sarebbero violati tutti i rapporti di diritto privato che il biglietto domina.

È poi vero che quaggiù troppo spesso la verità si confonde equivocando: ora la verità è che la nuova concessione avvantaggia d'assai la cartella fondiaria, e lo prova leggendo vari articoli della Convenzione stessa.

Dimostra, specie coll'esame dell'art. 17, che alcune disposizioni hanno carattere definivo, altre provvisorio, e che non è esatto che l'uno o l'altro carattere dipenda dal volere del ministro.

La proroga alla Banca d'Italia dal 1913 al 1923, non scema per nulla la piena libertà del potere legislativo, e ciò fu autorevolmente dichiarato altrove.

E qui parla dei decreti-leggi sotto l'aspetto costituzionale. Ieri assistè con qualche mortificazione alla voluttà con cui parlò il ministro del Tesoro per provare la superiorità del suo decreto-legge rispetto ad altro del predecessore.

Non vorrebbe che il ministro del Tesoro dedicasse il suo ingegno a perfezionare il sistema dei decreti-legge (Viva ilarità).

LUZZATTI, ministro del Tesoro. No, no.

LAMPERTICO, relatore. Se ne compiace perchè questi decreti-legge non sono realmente innocui, e l'oratore ha sincera e piena fiducia che i ministri, riservando provvedimenti d'urgenza alle vere necessità di Stato, si mettano in condizione di prevenire i fatti che poi forzano la mano al Parlamento.

LUZZATTI, ministro del Tesoro. Giustissimo.

LAMPERTICO, relatore. È mortificato della indifferenza che vi è verso il Parlamento, della diffidenza non infrequente verso la sua opera.

Ora si avvantaggerà il Parlamento, se questo voterà liberamente i provvedimenti a prò del credito e della economia.

Si augura che il Senato s'ispiri a questi concetti e li divida (Vive approvazioni).

Voci: A domani.

Rivolge preghiera al Senato di volerlo lasciare continuare.

Cercherà di abbreviare, e già ha gettato in mare parecchia roba buona (Viva ilarità).

Crede che si debba cercare di abbreviare più che sia possibile questa discussione, poichè quando rimangono indecise questioni di questa natura, c'è sempre la speculazione che se ne occupa, e non è certo la speculazione che egli predilige, poichè egli non specula che sulla prosperità dell'Italia; e, avendo grande, immutabile, profonda fiducia nell'avvenire della nazione, è sempre giuocatore al rialzo. (Vive approvazioni).

Riassume i concetti fondamentali del progetto, e ne espone i benefizi: precipuo l'aver agevolato e affrettate le smobilizzazioni.

Basterebbe questo solo benefizio a raccomandare il progetto.

Risponde ai dubbi del senatore Vacchelli sugli effetti della riduzione della tassa di circolazione.

Dichiara che nel suo concetto la vigilanza non è ingerenza: la ispezione deve esercitarsi non come ispezione commerciale, ma come funzione pubblica.

LUZZATTI, ministro del Tesoro. Giustissimo.

LAMPERTICO, relatore. La benevolenza del Senato lo risolleva dal timore di aver accettato di essere relatore: essa integra il suo dire, supplisce ciò che perfino la tarda ora crudele gli toglie di dire.

Chiuderà esponendo due pensieri.

Il primo è questo: vede i difetti di questa legge, ma è impossibile fare cosa perfetta. Egli considerò il presente progetto di legge in rapporto agli altri progetti che verranno in seguito.

Ora questi provvedimenti che si stanno discutendo, non solo non contrariano, ma facilitano quei provvedimenti ulteriori che serviranno a risolvere completamente la questione.

Dirà ora al Senato le sue ultime parole.

Voci. No, no.

LAMPERTICO, relatore. Le ultime per oggi.

Voci. Sì, sì. (Viva ilarità).

LAMPERTICO, relatore. Anche coloro che entrano qui senza aver potuto efficacemente cooperare a far la patria, si uniformano all'esempio dei veterani del Senato.

Si commuove quando ricorda le nobili, alte parole del senatore Devincenzi, che sono quanto più può giovare alla legge, perchè ispirate all'amor patrio, perchè poetiche.

Invoca venia se meno perfettamente adempì il dover suo, ed è sicuro che il Senato continuerà le sue nobili tradizioni. (Vivissime e generali approvazioni).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola e non essendovi altri oratori inscritti, dichiara chiusa la discussione generale.

Mette ai voti i due ordini del giorno proposti dalla Commissione permanente di finanza, che, accettati dal Ministro, vengono approvati.

Essendo inscritti parecchi oratori sugli articoli del progetto di legge, il seguito della discussione è rinviato a domani.

Levasi ore (18.20).

DIARIO ESTERO

Come fu annunziato per telegrafo, il trattato anglo-americano relativo all'istituzione di un Tribunale arbitrale per la soluzione delle controversie presenti e future tra la Granbretagna e gli Stati Uniti è stato firmato a Washington dal sig. Olney, segretario di Stato e sir J. Pancefote ambasciatore britannico.

A termini di questo trattato vengono istituiti due Tribunali d'arbitrato, l'uno per l'assestamento di reclami pecuniarii, l'altro per la soluzione delle questioni territoriali.

Per il primo ogni governo nominerà un rappresentante; in caso di disaccordo fra i due giudici designati, questi sceglieranno un terzo arbitro e, se non potessero accordarsi sulla scelta di questo ultimo, è il Re di Svezia quegli che sarà invitato a nominare un terzo giudice la cui decisione sarà inappellabile.

L'altro Tribunale che deciderà le questioni territoriali, sarà composto di sei membri di cui tre saranno designati dalla Corte suprema degli Stati Uniti, e gli altri tre saranno nominati dal governo britannico tra i membri del Consiglio privato o dalla Corte suprema di giustizia.

Cinque voti saranno necessari per rendere definitive le sue decisioni. Le quali decisioni dovranno essere eseguite dai due Governi, i quali, in ogni caso, non potranno ricorrere ad ostilità se prima non avranno fatto appello all'arbitrato di una o più Potenze.

Il trattato avrà una durata di cinque anni, che decorreranno dal giorno dello scambio delle ratifiche, ma resterà in vigore fino a tanto che una delle parti contraenti non l'avrà denunziato.

Questa convenzione abbraccia tutte le controversie che potessero sorgere tra i due Paesi, tranne quelle che riguardano l'onore nazionale.

Il Presidente Cleveland ha trasmesso il trattato al Senato con un messaggio che raccomanda di approvare « questo istrumento pacifico, il quale non solo rende improbabile, se non impossibile, un conflitto armato tra i due Paesi, ma pone altresì un termine ai timori ed alle voci di guerra che troppo spesso prendono delle proporzioni disastrose ».

Il Presidente si rallegra della conclusione di questo accordo di due popoli uniti tra di loro da tanti vincoli, perchè esso sostituisce i procedimenti della civiltà alla forza brutale.

« Se il componimento delle controversie internazionali sotto questi auspici, conclude il Presidente Cleveland, determinerà le altre Potenze a seguire questo esempio, avremo l'inaugurazione di una nuova fase dell'incivilimento. »

Tutta la stampa dei due paesi si associa a questi favorevoli commenti del Presidente della Repubblica degli Stati Uniti.

Il Re Oscar di Svezia ha consentito a nominare un arbitro nelle circostanze contemplate dal relativo articolo del trattato.

⁂

Un telegramma da Christiania, annunzia che i governi degli Stati scandinavi, della Svezia e Norvegia da una parte e della Danimarca dall'altra, hanno deciso, dopo essersene accordati sui termini, di presentare prossimamente ai loro Parlamenti rispettivi una Convenzione reciproca di neutralità.

Se i Parlamentari, come non è da dubitarne, approveranno questa risoluzione, i suoi promotori hanno l'intenzione di farla ratificare dall'Europa.

⁂

A proposito delle voci corse sulla fine imminente delle ostilità a Cuba, grazie alle disposizioni pacifiche che si attribuiscono al capo dei ribelli, Maximo Gomez, un redattore di un'Agenzia telegrafica a Madrid ha intervistato il Presidente del Consiglio, sig. Canovas del Castillo.

Il sig. Canovas dichiarò che il governo non aveva ricevuto nessuna conferma di quelle notizie, le quali, probabilmente, furono divulgate allo scopo di agevolare le operazioni di Borsa.

Il governo, aggiunse il sig. Canovas, è persuaso che l'insurrezione è gravemente colpita e che i ribelli non potranno resistere a lungo se il generale Weyler li insegue e molesta senza posa, ma crede altresì che sarebbe pericoloso di abbandonarsi ad un ottimismo esagerato.

⁂

Telegrafano da Madrid, 12 gennaio, al *Temps*, che il capo dei conservatori dissidenti, sig. Silvela, ha pronunziato, in una riunione di suoi amici politici, un discorso in cui ha posto nettamente la sua candidatura al Ministero. Esso ha dichiarato che il gabinetto attuale non aveva la forza nè l'energia per risolvere le difficoltà della situazione, ma che esistevano nel partito conservatore degli uomini politici capaci di formare un Governo che porrebbe un termine alla guerra e riorganizzerebbe la finanza.

Secondo il sig. Silvela, il partito liberale è troppo scisso per poter prendere la direzione degli affari. La situazione attuale della Spagna è simile a quella del principio del decimo quinto secolo in cui il popolo cercava l'appoggio della monarchia contro la tirannia dei signori feudali. Oggi il popolo cerca l'appoggio della monarchia contro la feudalità politica e parlamentare; la Corona riunisce gli elementi necessari per risolvere tutti i conflitti.

Il sig. Silvela è d'avviso che le riforme avrebbero dovuto essere applicate da molto tempo a Cuba e concluse reclamando la riunione immediata delle Cortes.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

Le LL. MM. il Re e la Regina offrirono, ieri sera, un pranzo ai membri del Corpo diplomatico. Oltre i Capi delle missioni estere con le loro signore, furono invitati le LL. EE. i Ministri, le dame ed i personaggi della Real Corte, di servizio.

Dopo pranzo le LL. MM. tennero circolo.

S. A. R. il Duca degli Abruzzi, proveniente da Glascow, giunse ieri mattina a Londra e discese all'Hôtel Bristol.

Disposizioni per domani. — Per i solenni funerali in memoria del Re Vittorio Emanuele, che avranno luogo domani al Pantheon, il sindaco ha emanato le seguenti disposizioni:

Dalle ore 8,30 e fino al termine della funzione sarà vietata la circolazione dei veicoli e dei pedoni in piazza ed in via della Rotonda, in piazza e in via della Minerva ed in via della Palombella.

Le carrozze, non munite di speciali biglietti di transito, che condurranno gli invitati al Pantheon, entreranno in piazza e via della Minerva soltanto per le vie del Gesù e di Piè di Marmo. Dopo che gl'invitati siano discesi dinanzi ai cancelli del Pantheon, le suddette carrozze si dirigeranno in via dei Crescenzi, e, qualora debbano attendere, si collocheranno nel corso Vittorio Emanuele (già piazza Strezzi), transitando per piazza Sant'Eustachio e via Monterone.

Le carrozze, con biglietti speciali dai colori bianco-rosa o bianco-grigio, potranno accedere al Pantheon per qualunque strada, eccettuate quelle dei Crescenzi, della Palombella, di Santa Chiara e di Torre Argentina. Dal Pantheon muoveranno quindi per via della Rotonda, e si fermeranno, secondo l'ordine di precedenza, lungo la stessa via, in piazza Santa Chiara e in via della Palombella.

Anche le carrozze con biglietto di circolazione color grigio listato nero potranno recarsi in piazza della Rotonda per qualunque strada, eccettuate quelle dei Crescenzi, della Palombella, di Santa Chiara e di Torre Argentina; ma, discesi gl'invitati, sfileranno per via dei Crescenzi, piazza Sant'Eustacchio e via Monterone. Il posto di stazione per queste carrozze è stabilito nel primo tratto di via Torre Argentina, prossimo al corso Vittorio Emanuele, non che nelle strade adiacenti, come sarà indicato dalle guardie municipali.

Gl'invitati, che si recheranno a piedi alla funzione, avranno accesso in piazza della Rotonda da qualunque strada, presentando agli agenti della forza pubblica il biglietto d'invito.

In Campidoglio. — Questa sera si riunisce il Consiglio comunale di Roma in seduta pubblica.

Proseguirà la discussione del bilancio.

Fiera concorso di vini nazionali. — Dal 18 febbraio al 2 marzo pross. si terrà anche quest'anno in Roma nel locale dell'Eldorado, per cura del Circolo enofilo italiano, una fiera concorso di vini italiani, acquavite uso cognac, liquori ecc. Le domande per essere ammessi alla fiera concorso devono essere indirizzate alla Commissione ordinatrice che ha sede presso il Circolo enofilo italiano in Roma, e devono essere redatte in apposito modulo che potrà aversi, oltre che al Circolo suddetto, presso tutte le Camere di commercio e i Comizi agrari del regno. Tali domande, con tutte le notizie indicate nei moduli suddetti, dovranno pervenire alla Commissione ordinatrice non più tardi del 31 gennaio corrente

Club alpino. — Domenica 17 la sezione romana inaugurerà la serie annuale delle escursioni scolastiche, recandosi al Monte Calvario o Monte Virginio a m. 541 sopra il livello del mare.

Inchiesta ferroviaria. — La Commissione d'inchiesta ferroviaria interrogò ieri, in Ancona, la Lega dei ferrovieri, il delegato di pubblica sicurezza addetto alla stazione, il Presidente ed il segretario della Camera di commercio, la rappresentanza dell'Associazione degli impiegati civili, il capo del movimento, il capo stazione ed impiegati di diverse categorie.

La Commissione si è trattenuta oggi in Ancona. Stasera parte per Foggia, dove terrà una seduta domani, dalle ore 13 alle 19.

Cambi doganali. — Il prezzo del cambio pei certificati di **pagamento dei dazi doganali è stato fissato per oggi, 15 gennaio, a lire 104,86.**

Marina mercantile. — Ieri l'altro i piroscafi *Singapore*, della N. G. I., e *Columbia*, della C. A. A., partirono, il primo da Aden per Bombay ed il secondo da Gibilterra per Algeri. Ieri il piroscafo *Scandia*, della C. A. A., giunse a Genova.

— Mancando notizie del brigantino-goletta *Nuovo S. Giuseppe*, di Messina, partito il 18 dicembre scorso da Catania per la marina di Patti, il Ministero della marina ha avvisato tutte le capitanerie di porto della Sicilia e quelle di Reggio, Napoli, Gaeta, Castellammare, Pizzo, Taranto e Cagliari.

— Ieri l'altro nel porto di Bordeaux a bordo del veliero italiano *Elena G.*, comandato dal capitano Garibaldi, del compartimento di Genova, proveniente da Filadelfia, carico di petrolio, avvenne un'esplosione, provocata, si dice, in seguito ad incendio.

Parecchi uomini dell'equipaggio rimasero feriti. Il veliero affondò la scorsa notte, malgrado i soccorsi prestatigli.

Roma. — SPETTACOLI DI QUESTA SERA:

Costanzi — *Il giro del mondo in 80 giorni*, ore 21.
Valle — Spettacolo straordinario, ore 21.
Nazionale — *La Sposina*, ore 21.
Quirino — *Le Grisette di Torino*, ore 21.
Manzoni — *Parigi e Vandea*, ore 21.
Metastasio — Compagnia di varietà, ore 21.

ESTERO

Progetto di una ferrovia tra Alessandria, Suez e le Indie. — Il *Daily Chronicle* espone un curioso progetto dovuto all'ingegnere C. E. D. Black che si propone di costruire una ferrovia diretta tra Alessandria, Suez e le Indie. Questa ferrovia passerebbe per Bassorah, traverserebbe la Persia meridionale e raggiungerebbe Kurrachée e Bombay. Per evitare le principali complicazioni internazionali, questa linea potrebbe avere come punto di arrivo settentrionale la stazione dei pozzi di Mosè, di fronte a Suez, essa seguirebbe fino ad Akaba la strada dei pellegrini attraverso la penisola del Sinai. La costruzione attraverso i deserti dell'Hedjaz sarebbe senza dubbio la più difficile a stabilirsi, tanto a causa degli ostacoli materiali, che per ragione della ostilità della Turchia contro tutte le imprese anglo-indiane.

Inoltre resterebbe un percorso di quasi 1600 km. sopra il territorio persiano avanti di toccare il Belucistan e la sfera degli interessi inglesi.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

SOFIA, 14. — Si assicura che il Governo italiano accetti a titolo provvisorio la nuova tariffa generale del 14 0|0 che entra in vigore oggi, salvo a negoziare uno speciale trattamento per gli articoli che particolarmente lo interessano.

Tutte le altre grandi potenze accettano del pari l'applicazione provvisoria della nuova tariffa.

NEW-YORK, 14. — Il *World* pubblica un dispaccio da Washington, il quale annunzia che un accordo relativo alle condizioni da concedere agli insorti cubani è stato concluso fra gli Stati Uniti e la Spagna,

Tale accordo sarà presentato al Congresso fra dieci giorni.

PARIGI, 14. — La Spagna ha firmato un accordo colla Francia concernente la Tunisia, simile a quello firmato recentemente dalle altre potenze.

CETTINJE, 14. — La salma del Metropolita Danilo venne esposta, iersera, nella Cattedrale, alla presenza del Principe Nicola e dei Principi Danilo e Mirko, dei generali e delle autorità.

Le truppe resero gli onori militari alla salma. Durante tutta la notte, vi fu grande affluenza di popolo e vennero recitate preci attorno al feretro.

Stamane, dopo la Messa di requie, celebrata nella Cattedrale ed alla quale assistettero tutti i membri della Famiglia principesca, il Corpo diplomatico, i Ministri ed i Corpi dello Stato, la salma del Metropolita Danilo venne trasportata nel monumento, in mezzo ad un imponente corteo dei Principi, degli alti dignitari e di una folla enorme.

Le truppe facevano ala sul passaggio del corteo funebre.

Nel momento dell'inumazione, furono fatte salve di fucileria e di artiglieria e vennero suonate le campane.

Dopo l'assoluzione, il Metropolita che uffiziava pronunziò l'elogio funebre del defunto.

PARIGI, 14. — *Senato.* — Loubet è stato rieletto Presidente. Anche i Vice Presidenti della passata sessione, Berenger, Peytral, Magnin e Scheurer-Kestner, sono stati riconfermati nella loro carica.

CETTINJE, 15. — Dopo il *Te Deum* cantato dal Metropolita, il Principe Nicola rivolse un discorso al popolo.

S. A. ha rilevato come le lotte, sostenute durante due secoli, furono coronate da un così grande successo, mercè lo spirito fraterno fra Principi regnanti e popolo. Fece solenne promessa di essere fedele alle tradizioni dei suoi antenati ed invocò la benedizione di Dio sul Montenegro. Ringraziò poi la potente e fraterna Russia della benevolenza e protezione accordate al Montenegro.

Ringraziò pure i Sovrani ed i popoli amici. Promise infine di consacrare la sua vita al bene del paese.

Le parole del Principe produssero entusiasmo indescrivibile.

MANILLA, 15. — Gl'insorti vennero sconfitti a Bustos, nella provincia di Bulacan.

Eusebio Roque, comandante in capo degli insorti, è stato arrestato.

Duemila insorti si sono sottomessi.

MADRID, 15. — I giornali smentiscono la voce corsa di negoziati fra gli Stati Uniti e la Spagna riguardo all'isola di Cuba.

LONDRA, 15. — È morto Monsignor Giovanni Carrol, Vescovo cattolico di Shrewsbury.

MADRID, 15. — Oggi, i giornalisti di Madrid offrono un banchetto all'Ambasciatore italiano, barone De Renzis.

Vi assisteranno anche alcuni Ministri.

LONDRA, 15. — Il *Times* ha da Atene: « Nuovi assassinî sono stati commessi nell'isola di Candia. I Musulmani sono eccitatissimi. »

LONDRA, 15. — Il Lloyd ha da Malta che le navi provenienti dalle Indie sconteranno in quell'isola una quarantena di venti giorni.

COSTANTINOPOLI, 15. — Si assicura che la questione dell'ammissione di elementi esteri nella Gendarmeria per l'isola di Candia, è stata in massima risoluta favorevolmente dalla Porta.

OSSERVAZIONI METEREOLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 14 gennaio 1897

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 50,60.

Barometro a mezzodì 751 97
Umidità relativa a mezzodì 79
Vento a mezzodì . . . . SE debole.
Cielo . . . . coperto
Termometro centigrado . . . . { Massimo 13°2 / Minimo 9°1.
Pioggia in 24 ore: mm. 21 5

Li 14 gennaio 1897:

In Europa pressione alta sull'Irlanda, 773, bassa al SW 753.

In Italia nelle 24 ore: barometro aumentato ovunque fino a 3 mm. sull'Italia inferiore; pioggie specialmente al N e centro.

Stamane: cielo nuvoloso o coperto con qualche pioggia.

Barometro: 755 Livorno, Porto Ferraio, Sassari; 758 Belluno, Milano, Firenze; Napoli, Caltanissetta; 760 Reggio Calabria, Catanzaro, Lecce.

Probabilità: venti freschi settentrionali al N, intorno levante altrove; cielo nuvoloso o coperto con pioggie.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 14 gennaio 1897.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 8	STATO DEL MARE ore 8	Temperatura Massima	Temperatura Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	coperto	calmo	15 4	9 5
Genova	coperto	calmo	11 6	8 7
Massa Carrara	3/4 coperto	legg. mosso	13 6	6 0
Cuneo	piovoso	—	6 0	2 0
Torino	coperto	—	6 8	5 8
Alessandria	coperto	—	6 7	4 8
Novara	1/2 coperto	—	9 0	6 0
Domodossola	coperto	—	6 9	3 1
Pavia	coperto	—	8 9	4 3
Milano	coperto	—	9 2	4 8
Sondrio	coperto	—	6 9	2 0
Bergamo	coperto	—	8 0	5 3
Brescia	coperto	—	10 6	6 0
Cremona	piovoso	—	8 6	6 2
Mantova	coperto	—	9 0	6 6
Verona	coperto	—	12 1	6 6
Belluno	coperto	—	7 5	3 1
Udine	piovoso	—	9 6	6 0
Treviso	nebbioso	—	9 0	7 0
Venezia	coperto	calmo	10 0	7 8
Padova	coperto	—	10 4	7 8
Rovigo	coperto	—	11 2	7 4
Piacenza	nebbioso	—	8 0	5,6
Parma	nebbioso	—	8 4	6 1
Reggio Emilia	nebbioso	—	8 3	6 8
Modena	coperto	—	8 6	6 1
Ferrara	nebbioso	—	9 2	6 8
Bologna	nebbioso	—	8 4	6 1
Ravenna	nebbioso	—	10 0	7 0
Forlì	coperto	—	9 8	6 8
Pesaro	nebbioso	calmo	9 3	5 2
Ancona	nebbioso	calmo	10 0	6 0
Urbino	nebbioso	—	7 0	3 3
Macerata	coperto	—	7 7	5 3
Ascoli Piceno	coperto	—	11 0	4 0
Perugia	coperto	—	8 6	5 3
Camerino	coperto	—	6 4	3 8
Pisa	coperto	—	15 0	4 8
Livorno	coperto	calmo	13 0	7 8
Firenze	coperto	—	12 8	5 4
Arezzo	coperto	—	12 4	4 6
Siena	coperto	—	10 4	5 3
Grosseto	coperto	—	13 8	8 2
Roma	piovoso	—	12 2	9 1
Teramo	coperto	—	11 3	5 1
Chieti	piovoso	—	12 0	1 6
Aquila	coperto	—	7 3	1 2
Agnone	piovoso	—	6 7	3 8
Foggia	coperto	—	13 8	5 9
Bari	coperto	calmo	13 8	7 3
Lecce	3/4 coperto	—	15 0	7 9
Caserta	piovoso	—	13 3	8 3
Napoli	coperto	legg. mosso	12 1	9 0
Benevento	piovoso	—	11 2	6 6
Avellino	piovoso	—	10 4	6 5
Salerno	3/4 coperto	—	8 1	4 1
Potenza	coperto	—	8 5	3 1
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	1/2 coperto	—	10 4	2 0
Reggio Calabria	3/4 coperto	calmo	16 0	11 2
Trapani	coperto	calmo	16 0	11 6
Palermo	3/4 coperto	legg. mosso	17 4	10 6
Porto Empedocle	coperto	mosso	17 0	13 0
Caltanissetta	piovoso	—	12 5	3 3
Messina	coperto	mosso	15 0	10 6
Catania	coperto	legg. mosso	13 9	7 4
Siracusa	1/4 coperto	legg. mosso	16 0	8 2
Cagliari	1/4 coperto	calmo	15 5	9 0
Sassari	1/2 coperto	—	12 0	7 9

LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 14 Gennaio 1897.

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			RENDITA 5 % 1ª grida		— —	95,75		— —
1 genn. 97			RENDITA 5 % 2ª grida	95,55 57 1/2 60 57 1/2	95 57 1/2			— — (1)
			detta in cartelle di L. 50 a 200	95,60	— —			— — (2)
»			detta » di L. 25	95,75	— —			— — (3)
»			detta » di L. 10	95,75	— —			— — (4)
			detta » di L. 5		— —			— — (5)
»			detta 4 1/2 %	103,07 1/2	— —			— — (6)
			» » in cartelle di L. 45 a 180	103,05 07 1/2	— —			— —
»			» » » 3 a 45		— —			— —
»			» » Certificati interinali (1° vers.)		— —			— —
»			» » » interamente liberati		— —			— —
»			detta 4 %		— —			95 40 (7)
			» » in cartelle da L. 4 a 40		— —			— —
			detta 3 % 1ª grida		— —			— —
1 ott. 96			detta 3 % 2ª grida		— —			57 —
			detta 3 % piccolo taglio		— —			58 —
»			Certificati sul Tesoro Emissione 1860/64		— —			102 10
»			Obbligaz. Beni Ecclesiastici 5 % (stamp.)		— —			97 50
»			Prestito Romano Blount, 5 %		— —			101 25
			Obblig. Municipali e Cred. Fondiario		Cor. Med.			
1 lug. 96	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 %		— —			— —
1 ott. 96	500	500	dette 4 % 1ª Emissione		— —			482 —
»	500	500	dette 4 % 2ª a 8ª Emissione		— —			472 —
1 giu. 95	500	500	Obbl. Comune di Trapani 5 %		— —			497 —
1 apr. 96	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			273 —
1 ott. 96	500	500	» » » Banca d'Italia 4 %		— —			475 —
»	500	500	» » » » » 4 1/2 %		— —			494 —
1 apr. 96	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » di Napoli		— —			— —
»	500	500	» » » Opª di S. Paolo 5 %		— —			— —
»	500	500	» » » » » 4 1/2 %		— —			— —
»	500	500	» » » dell'Ist. Italiano 4 1/2 %		— —			502 —
			Azioni Strade Ferrate.					
1 genn. 97	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —	670		— — (8)
»	500	500	» » Mediterranee		— —			507 — (9)
1 gen. 96	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —
1 apr. 96	500	500	» » Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emissione		— —			— —
1 gen. 96	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse.					
1 gen. 96	900	700	Az. Banca d'Italia		— —			730 —
1 gen. 95	250	250	» Banco di Roma		— —			125 —
1 gen. 96	500	500	» » Istituto Ital. di Credito Fond.		— —			440 —
1 apr. 96	500	500	» Soc. Alti forni fonderie ed acciaierie in Terni		— —			360 —
15 ott. 96	500	500	» » Anglo-Rom.ª per l'Illuminaz. di Roma col Gas ed altri sistemi		— —			816 —
1 genn. 97	500	500	» » Acqua Marcia		— —			1250 — (10)
1 ott. 96	250	250	» » Italiana per Condotte d'acqua		— —	174		— —
1 gen. 94	125	125	» » dei Molini e Pastif. Pantanella		— —			124 —
1 gen. 96	100	100	» » Telefoni ed App.i Elettriche		— —			— —
»	300	300	» » Generale per l'Illuminazione		— —			140 —
»	125	125	» » Anonima Tramway-Omnibus	226 1/2	— —	220 3/4		— —
1 ott. 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio		— —			— —
»	200	200	» » dei Materiali Laterizi		— —			— —
1 genn. 97	300	300	» » Navigazione Generale Italiana		— —			316 — (11)
15 apr. 96	100	100	» » Metallurgica Italiana		— —			114 —
1 gen. 96	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			51 —
			» » An. Piemontese di Elettricità		— —			— —
1 gen. 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —			17 50
1 gen. 95	250	250	» » di Credito e d'industr. Edilizia		— —			— —
	500	250	» » Industriale della Valnerina		— —			— —
1 apr. 96	500	500	» » « Credito Italiano »		— —			520 —
1 genn. 97	250	250	» Acque lotto De Ferrari-Galliera		— —			242 — (12)
			Azioni Società Assicurazioni.					
1 giu. 96	100	100	Az. Fondiaria - Incendio		— —			101 —
»	250	125	» » - Vita		— —			2[illegible]6 —

(1) ex L. 2,00 — (2) id. — (3) id. — (4) id. — (5) id. — (6) ex L. 1,12 1/2 — (7) ex L. 2,00 — (8) ex L. 12,50 — (9) id. — (10) id. — (11) id. — (12) ex L. 6,25.

Godimento	Valori nomin.	Valori versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI		PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			Obbligazioni diverse.					
1 genn. 97	500	500	Obbl. Ferrov. 3 % Emiss. 1887-88-89	. . . .	— —	. . . .	. . . .	290 — (1)
»	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 % (oro)	. . . .	— —	. . . .	. . . .	918 — (2)
»	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno	. . . .	— —	. . . .	. . . .	467 — (3)
1 apr. 96	500	500	» Soc. Immobiliare	. . . .	— —	. . . .	. . . .	170 —
»	250	250	» » » 4 %	. . . .	— —	. . . .	. . . .	70 —
1 ott. 96	500	500	» » Acqua Marcia	. . . .	— —	. . . .	. . . .	512 —
1 apr. 96	500	500	» » SS. FF. Meridionali	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
1 gen. 96	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
1 apr 96	500	500	» » FF. Sarde nuova Emiss. 3		— —			— —
1 genn. 97	300	300	» » FF. Palermo, Marsala, Trapani I. S. (oro)	. . . .	— —			— — (4)
1 gen. 96	500	500	» » FF. Second. della Sardegna	. . . .	— —			— —
»	250	250	» » FF. Napoli-Ottaiano (5 % oro)	. . . .	— —			120 —
	500	500	» » Industriale della Valnerina	. . . .	— —			— —
1 genn. 97	500	500	Buoni Meridionali 5 %		— —			— — (5)
			Titoli a Quotazione speciale					
	25	25	Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	. . . .	-			— —
			Azioni di Banche e Società in Liquidaz					
1 lug. 93	300	300	Az. Banca Generale	. . . .	— —	. . . .	. . . .	48 —
1 gen. 89	33,33	33,33	» » Tiberina	. . . .	— —			— —
1 ott. 90	500	500	» » Industriale e Commerciale	. . . .	— —			— —
1 lug. 93	400	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano	. . . .	— —			— —
1 lug. 92	500	500	» » Immobiliare	. . . .	— —	. . . .	. . . .	9 —
1 gen. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana	. . . .	— —			— —
1 gen. 88	500	500	» » di Credito Meridionale	. . . .	— —			— —

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti	Nominali	Informazioni telegrafiche sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle borse di: Firenze	Genova	Milano	Napoli	Torino
2	Francia	90 giorni	— —	104 37 1/2	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi	Chèque	104 92 1/2	— —	104 80	104 80 82 1/2	104 85	104 95 3/4 83	104 80
4	Londra	90 giorni	— —	26 18	26 15 1/2	— —	— —	— — (3/4	— —
	»	Chèque	26 44	— —	— —	26 44	26 44 1/2 45	26 46 42	26 45
	Vienna-Trieste	90 giorni	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Germania	Chèque	— —	129 75	— —	129 50 60	129 65 70	129 80	129 60

Risposta dei premi . . 28 Gennaio
Prezzi di Compensazione 28 »

Compensazione . . . 29 Gennaio
Liquidazione . . . . 30 »

Sconto di Banca 5 % — Interessi sulle Anticipazioni 5 %

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE DICEMBRE 1896

Rendita 5 %	97 15
detta 4 1/2 %	103 25
detta 4 %	97 15
detta 3 %	57 —
Obbl. Municipio di Roma 5 %	— —
» dette 4 % (1ª Emissione)	482 —
» dette 4 % (2ª a 8ª Emis.)	472 —
» Cred. Fond. B. S. Spirito	275 —
» » » B. d'It. 4 %	480 —
» » » » 4 1/2 %	498 —
» » » dell'Ist. It. »	502 —
Azioni Ferr. Meridionali	668 —
» » Mediterranee	515 —
» » Sarde (Preferen.)	277 —
» Banca d'Italia	730 —
» Banco di Roma	125 —
» Istituto It. Cred. Fond.	440 —
» Soc. Alti Forni Fond. Acciajer. in Terni	356 —
» » Angl.-Rom. ill. Roma gas ed altri sistemi	817 —
» » Acqua Marcia	1260 —
Azioni Soc. Condotte d'acqua	183 —
» » Molini Past. Pant.	128 —
» » Gener. Illuminaz.	135 —
» » An. Tramway-Om.	226 —
» » Navig. Gen. Ital.	328 —
» » Metallurgica Ital.	118 —
» » Piccola Borsa di Roma	105 —
» » An. Piem. Elett.	160 —
» » Risan. di Napoli	17 —
» » Credito Italiano.	530 —
» » Acq. De Ferrari G.	248 —
» Fondiaria Incendio	100 —
» » Vita	211 —
Obb. Fer. 3 % Em. 1887-88-89	292 —
» Strade Ferr. del Tirreno	470 —
» Soc. Immobiliare	170 —
» » » 4 %	70 —
» Ferr. Napoli - Ottaiano (5 % oro)	120 —
Azioni Banca Generale	48 —
» » Immobiliare	10 —

Media dei corsi del Consolidato Italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.

13 gennaio 1897.

Consolidato 5 % . . . . L. 95 70
Consolidato 3 % nominale . . . . » 56 50

(1) ex L. 5,83 — (2) ex L. 20,00 — (3) ex L. 10,00 — (4) ex L. 6,99 — (5) ex L. 15,00.

La Commissione Sindacale

LEONE CONSOLO.
MATTEO LOVATTI.
UGO NATALI.

Visto: Il Deputato di Borsa: ROMOLO RANALDI.

Direttore: Avv. GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia delle Mantellate. *Gerente responsabile:* TUMINO RAFFAELE.